

SILVANO CORBELLA

*Professore Associato di Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona*

ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA DEROGA AL PRINCIPIO DI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE¹

SOMMARIO: **1.** Premessa. — **2.** Classificazione e valutazione nel bilancio di esercizio. — **3.** Cambiamento di classificazione e conseguente “adeguamento” del criterio di valutazione — **4.** Il principio di costanza dei criteri di valutazione. — **5.** La compatibilità tra “adeguamento” del criterio di valutazione e principio di costanza dei criteri di valutazione. — **6.** Il bilancio delle imprese bancarie e assicurative: aspetti specifici. **7.** — Conclusioni.

1. Premessa. — La vigente disciplina del bilancio di esercizio, come noto, sancisce una correlazione tra la classificazione in bilancio di alcuni elementi del capitale di funzionamento e i criteri applicati ai fini della loro valutazione, prescrivendo che tali criteri siano funzione dell’aggregato di stato patrimoniale in cui i suddetti elementi risultano iscritti.

La circostanza evidenziata porta con sé una conseguenza di rilievo: là dove il redattore del bilancio provvede a modificare, rispetto alle scelte effettuate in precedenti esercizi, la classificazione di uno o più beni iscritti nell’attivo di stato patrimoniale² — “trasferendoli” dall’attivo circolante all’attivo immobilizzato (o viceversa) — la differente scelta classificatoria adottata impone una variazione nel criterio di valutazione, atteso che quest’ultimo dipende (perlomeno nell’ipotesi prospettata) dalla macroclasse in cui risulta iscritto il bene assoggettato al processo valutativo. La questione messa in luce appare interessante in quanto solleva il problema della “compatibilità” tra, da un lato, la *variazione* di criterio di valutazione indotta dal cambiamento di classificazione del bene e, dall’altro lato, il noto principio di *costanza* dei criteri di valutazione, sancito dal punto 6) dell’art. 2423 *bis* c.c., 1° comma.

La tematica sinteticamente esposta configura il campo d’indagine del presente contributo: l’obiettivo è quello di accertare se la differente scelta classificatoria adottata in bilancio e il conseguente adeguamento del criterio di valutazione configurino una si-

¹ L’Autore, nel licenziare per la pubblicazione il presente articolo, ringrazia il prof. Antonio Tessitore, punto di riferimento costante per un costruttivo dibattito in merito alle questioni affrontate nel lavoro.

² Nel seguito dell’esposizione, per semplicità, si farà generico riferimento ai “beni” iscritti nel bilancio di esercizio ancorché, a rigore, le condizioni produttive iscrivibili in bilancio non siano tutte riconducibili alla categoria dei “beni” d’impresa.

tuaione di “compatibilità” (o di “non compatibilità”) con il principio generale di costanza testé richiamato. In particolare, il campo d’indagine identificato è approfondito con specifico riguardo alla classificazione e valutazione dei *titoli* nel bilancio di esercizio delle *imprese industriali*³, salvo poi riflettere, in un secondo momento, in merito alla possibilità di estendere ad altre classi di valori di bilancio e ad altri tipi di imprese le conclusioni raggiunte.

Ciò premesso, la successiva esposizione è strutturata nei termini di seguito indicati.

In primo luogo, si intendono proporre alcune considerazioni in merito ai due momenti chiave che danno contenuto al calcolo economico di bilancio – il momento classificatorio e quello valutativo – e che rilevano ai fini del ragionamento sviluppato nel presente articolo; il tutto, come accennato, è trattato con particolare riguardo ai titoli (§ 2).

Secondariamente, si andrà a puntualizzare brevemente la questione della variazione da apportare al criterio di valutazione dei titoli in conseguenza di una loro diversa classificazione nell’ambito dell’attivo di bilancio (§ 3).

L’esposizione prosegue poi commentando brevemente il disposto di cui all’art. 2423 *bis* c.c., 1° comma, punto 6), preposto a disciplinare, congiuntamente alla deroga di cui al comma 2, il principio di costanza dei criteri di valutazione⁴ (o principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione o, con espressione inglese, principio di *consistency*) (§ 4).

Tutto quanto trattato nei precedenti paragrafi è strumentale all’approfondimento del nucleo centrale del lavoro (§ 5). Infatti, sul fondamento dei contenuti accennati, l’intento è quello di formulare alcune riflessioni in merito alla *compatibilità* tra *variazione di criterio di valutazione* conseguente ad una differente scelta classificatoria e *costanza di criterio di valutazione* imposta dalla prescrizione legislativa. L’obiettivo è quello di accertare se la differente scelta classificatoria porti “automaticamente” con sé (o meno) l’effetto di configurare la fattispecie della “modificazione di criterio di valutazione”, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di deroga al principio di costanza sopra richiamato.

Nel paragrafo 6 l’obiettivo è quello di declinare con specifico riguardo al caso del bilancio bancario e assicurativo le considerazioni in precedenza proposte in relazione al

³ Con la sintetica espressione “imprese industriali” si intendono richiamare tutte le imprese (industriali, commerciali e di servizi) il cui bilancio è disciplinato dall’art. 2423 ss. del c.c.; ciò al fine di distinguerle, in questa sede, dalle imprese che svolgono attività bancaria ed attività assicurativa e che sono sottoposte ad una disciplina “speciale” di bilancio.

⁴ Art. 2423 *bis* c.c., 1° comma, punto 6): «I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro». Art. 2423 *bis* c.c., 2° comma: «Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

bilancio delle imprese industriali. Ciò in quanto proprio gli istituti bancari e le compagnie assicurative, nella prassi, hanno fatto più ampiamente ricorso alla variazione di classificazione dei titoli, trasferendoli da un comparto all'altro dell'attivo e, più precisamente, dal comparto a destinazione "non durevole" a quello a destinazione "durevole".

Da ultimo, il paragrafo 7 accoglie una sintetica riflessione finale relativa ai riflessi che i cambiamenti in atto nella disciplina del bilancio potranno determinare sulla problematica oggetto di analisi.

2. Classificazione e valutazione nel bilancio di esercizio. — Il campo d'indagine prescelto per la presente esposizione postula, quale necessaria premessa conoscitiva, una breve riflessione in merito ai contenuti del calcolo economico di bilancio. L'impostazione condivisa negli studi di Ragioneria e accolta nella prassi contabile identifica lo scopo del calcolo di bilancio con la determinazione del reddito di esercizio e del correlato capitale di funzionamento.

Ai fini che qui interessano, è opportuno sottolineare come il calcolo del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento si articoli, una volta raccolti i dati secondo appropriati metodi di rilevazione, in due processi o "momenti" che, seppur distinti, sono tra loro avvinti da stretti vincoli di connessione:

- a) il processo di *classificazione* dei valori, da effettuarsi sul fondamento di differenti criteri sanciti da norme di legge; tale processo si estrinseca nell'assegnazione dei singoli valori a più ampi aggregati, definiti e denominati in funzione di una caratteristica comune a tutti i membri dell'aggregato, a prescindere, per astrazione, dalle altre caratteristiche ritenute non rilevanti⁵;
- b) il processo di *valutazione* delle operazioni in corso di svolgimento a fine esercizio, da effettuarsi, di nuovo, sul fondamento di differenti criteri sanciti da norme di legge; tale processo si estrinseca nella assegnazione di un valore alle grandezze che trovano espressione nel bilancio di esercizio e riguarda prevalentemente le

⁵ Si veda M. CATTANEO, *Le misurazioni di azienda*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 10, il quale, sul tema, richiama anche F. DI FENIZIO, *Le leggi dell'economia. Il metodo dell'economia politica e della politica economica*, vol. I, L'Industria, Milano, 1958, p. 39.

Sempre M. Cattaneo, in una differente pubblicazione (M. CATTANEO, *Introduzione allo studio del bilancio d'esercizio nelle imprese*, C.E.I.V., Verona, 1966, p. 96-97), precisa che il processo di classificazione riguarda due momenti della determinazione contabile: «quello della formazione delle classi di valori durante lo svolgimento della contabilità sistematica e quello del passaggio alla definizione delle classi accolte nel bilancio d'esercizio, caratterizzato dalla manifestazione di aspetti di maggior sintesi». Il presente scritto tratta degli aspetti di classificazione correlati al secondo momento citato, inerente la definizione delle classi accolte nel bilancio d'esercizio.

quantità aziendali che non sono direttamente connesse alla dinamica numeraria d'impresa⁶.

Tra i due momenti distinti e correlati caratterizzanti il calcolo di bilancio – quello classificatorio e quello valutativo – sussistono strette interdipendenze e intime connessioni, anche in ragione degli accennati vincoli legislativi: da un lato, le scelte di classificazione possono condizionare i criteri di valutazione adottati mentre, dall'altro lato, l'esito del processo valutativo può influenzare la destinazione impressa ad una determinata condizione produttiva, e quindi, di riflesso, la classificazione di bilancio che ne discende.

Orbene, proprio le interdipendenze e le connessioni testé accennate sollevano il problema oggetto di analisi nel presente lavoro.

Peraltro, prima di entrare nel merito di tale problema, è opportuno richiamare i vincoli posti in tema di classificazione e valutazione di bilancio dalla normativa preposta a disciplinare le modalità di redazione del bilancio di esercizio, e ciò al fine di porre le premesse della successiva esposizione, delimitando nel contempo il campo d'indagine ad alcune fattispecie ben definite.

Con riguardo al *momento classificatorio*, circoscrivendo l'analisi allo stato patrimoniale, è noto che la vigente disciplina di bilancio fa ricorso ad un criterio di classificazione di tipo *misto*, fondato su più criteri differenti – il criterio “per destinazione”, il criterio “finanziario”, il criterio “per natura”, ecc. –, applicati alle differenti classi di valori attive e passive in base a logiche e priorità definite. Focalizzando l'attenzione sulle macroclassi “B) Immobilizzazioni” e “C) Attivo circolante”, la scelta di classificare i valori nell'uno o nell'altro aggregato deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 2424 *bis* 1° comma, sulla base del criterio della *destinazione*. Tale criterio è riconducibile al carattere “durevole” o “non durevole” dell'utilizzo cui i beni sono destinati nell'ambito della combinazione economica d'impresa, a prescindere dalla loro attitudine a trasformarsi in forma liquida, attitudine che, eventualmente, rileva esclusivamente in seconda istanza. In altri termini, in base al criterio della destinazione si tratta di effettuare la classificazione «sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale» ovvero di «individuare da un punto di vista tecnico la diversa funzionalità [durevole o meno] dei componenti del patrimonio aziendale al processo produttivo»⁷. Tra i beni oggetto di classificazione nell'ambito delle menzionate macroclassi dell'attivo, il presente contributo, come accennato in premessa, prende esclusivamente

⁶ *Amplius*, si veda G. MAZZA, *Problemi di assiologia aziendale*, Giuffrè, Milano, 1997, cap. IV – «Il processo di valutazione».

⁷ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E COLLEGIO DEI RAGIONIERI (nel seguito, CNDC), *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi, doc. n. 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, Egea, Milano, 2002, p. 29 e 32.

in considerazione i titoli, ferma restando l'intenzione di estendere poi i risultati dello studio alle altre classi di valori di bilancio. Ciò considerato, i titoli "a utilizzo durevole" – si pensi al caso di obbligazioni vincolate a garanzia di un finanziamento a lungo termine – devono essere classificati nella macroclasse "B) Immobilizzazioni", mentre i titoli "a utilizzo non durevole" – si pensi al caso di Titoli di Stato acquistati quale forma di momentaneo investimento di eccedenze di liquidità – devono essere classificati nella macroclasse "C) Attivo circolante".

Con riguardo al *momento valutativo*, è pure noto che la vigente disciplina di bilancio fa riferimento ad un sistema fondato sul criterio generale del costo, seppur in presenza di disposizioni che, a seconda dei casi, sono volte: a) a rettificare il costo originariamente iscritto (si pensi alle svalutazioni per perdite durevoli di valore); b) a sostituire il costo sulla base di valori "probabili" che non sono "cristallizzati" in un prezzo negoziato (si pensi al minor valore di realizzazione desumibile dal mercato); c) a discostarsi dal criterio del costo in ragione dell'applicazione di criteri alternativi (si pensi alla valutazione delle partecipazioni "a patrimonio netto"). Circoscrivendo anche in questo caso l'attenzione ai titoli, essi devono essere valutati in modo differente in funzione della classificazione loro assegnata a monte, a ulteriore testimonianza del nesso esistente tra momento classificatorio e momento valutativo del calcolo di bilancio: se i titoli sono classificati tra le immobilizzazioni, il criterio è quello del costo di acquisto da rettificare in presenza di perdite durevoli di valore; se i titoli sono classificati nell'attivo circolante, il criterio è quello del minor valore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Premesso quanto testé illustrato, nel paragrafo che segue l'esposizione entra nel merito della specifica questione oggetto di approfondimento nel presente articolo.

3. Cambiamento di classificazione e conseguente "adeguamento" del criterio di valutazione. — Il criterio di classificazione brevemente commentato, fondato sulla "destinazione" impressa ai titoli dall'organo amministrativo, porta con sé una importante conseguenza: preso atto del fatto che i titoli possono essere destinati sia ad un utilizzo durevole sia ad un utilizzo non durevole (con le classificazioni di bilancio che ne derivano), i titoli iscritti nell'attivo circolante alla fine di un esercizio possono, alla fine dell'esercizio successivo, essere trasferiti tra le immobilizzazioni (e viceversa), e ciò in presenza di una variazione apportata ai programmi di gestione che investono i titoli oggetto di classificazione⁸. Ecco che allora, avuto riguardo ad una generica impresa che detiene titoli in portafoglio, il "transito" dei titoli da un aggregato all'altro può essere

⁸ In tal senso si veda F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 37.

giustificato da un cambiamento dei “programmi di gestione” tale da modificare la destinazione originariamente assegnata all’utilizzo dei titoli; ad esempio, con riferimento al caso in precedenza prospettato, i Titoli di Stato inizialmente acquistati quale forma di momentaneo investimento di liquidità potrebbero subire, nel corso della loro vita utile, una “variazione di destinazione” conseguente alla scelta di vincolarli a garanzia di un finanziamento, così assegnando loro un carattere di “durevole utilizzo”.

Si noti che, ai fini della corretta applicazione del criterio di destinazione, poco importa il fatto che, progressivamente, i titoli iscritti tra le immobilizzazioni giungano in prossimità della scadenza, giacché, in assenza di variazioni della prospettiva temporale di utilizzo, l’elemento rilevante ai fini della classificazione è la destinazione impressa all’investimento effettuato; di conseguenza, è necessario mantenere iscritti tra le immobilizzazioni anche i titoli “a funzionalità durevole” prossimi alla scadenza, e ciò fino al momento del loro realizzo (una volta scaduti) al valore nominale, salvo poi procedere, eventualmente, all’investimento delle risorse generate e all’assegnazione di una specifica destinazione ai “nuovi” titoli acquistati⁹.

Le tesi sino ad ora esposte, in linea di massima, sono condivise in dottrina e nella prassi. Parimenti, generale condivisione sussiste in merito alla diretta conseguenza che il cambiamento della classificazione induce sul momento valutativo del processo di determinazione del reddito di esercizio e del correlato capitale: il “transito” dei titoli dalla macroclasse dell’attivo circolante a quella delle immobilizzazioni (o viceversa) comporta la necessità di applicare ai titoli stessi il criterio di valutazione sancito per l’aggregato cui essi sono assegnati a seguito della nuova destinazione impressa¹⁰. Di conseguenza, ad esempio, il valore dei titoli trasferiti dall’attivo circolante all’attivo immobilizzato

⁹ Una posizione analoga è sostenuta da G. E. Colombo trattando dei crediti e degli impianti: «il criterio della “destinazione ad essere utilizzati durevolmente” (art. 2424 *bis*, 1° comma) comporta che si debbano iscrivere tra le immobilizzazioni finanziarie anche quei crediti che, sorti in funzione di investimento o di sostegno strategico (ad imprese controllate o collegate, per esempio) e quindi rientranti nella nozione di immobilizzazione sopra precisata, siano ormai prossimi alla scadenza: il loro essere divenuti “a breve” non ne muta la natura di immobilizzazione, così come rimane immobilizzazione anche l’impianto che abbia ormai meno di un anno di vita futura»; si veda G.E. COLOMBO, *Bilancio d’esercizio e consolidato*, vol. 7*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, Utet, Torino, 1994, p. 89.

¹⁰ Più complessa, invece, è la questione del valore di “prima iscrizione” dei titoli nel “nuovo” aggregato, il che, si noti, è cosa diversa rispetto alla identificazione del criterio che deve essere applicato una volta avvenuto il trasferimento e che, senza dubbio, è quello proprio dell’aggregato di destinazione. Al riguardo, si consideri il caso di un trasferimento di titoli dall’attivo circolante all’attivo immobilizzato, in ipotesi di valore di mercato dei titoli oggetto di trasferimento inferiore al valore di libro. L’alternativa che si pone in merito al valore di “prima iscrizione” nel “nuovo” aggregato è la seguente: a) iscrivere il valore di libro *tout court*; oppure b) iscrivere il minor valore di mercato, frutto di una “nuova” valutazione derivante dall’applicazione, all’atto stesso del trasferimento, del criterio proprio dell’aggregato “di provenienza”. La problematica, pur non rilevando direttamente ai fini del presente scritto, sarà comunque approfondita nel paragrafo 6, trattando delle imprese bancarie e assicurative. Si anticipa peraltro che tale problematica, nel tempo, ha trovato soluzioni differenti negli orientamenti degli organismi di vigilanza.

deve essere svalutato, una volta avvenuto il trasferimento, solo in presenza di perdite *durevoli* di valore, a nulla più rilevando tutte le circostanze in cui il valore di mercato, in una prospettiva temporale *non durevole*, scende al di sotto del valore al quale i titoli sono stati iscritti tra le immobilizzazioni.

La questione illustrata, apparentemente lineare, presenta peraltro alcuni profili di complessità: le circostanze di “cambiamento di classificazione” e di conseguente “adeguamento di criterio di valutazione” sollevano un problema quando si tenta di raccordare il tutto con il principio generale che sancisce la continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Infatti:

- se da un lato è indubitabile che il criterio di valutazione che deve essere applicato ai titoli trasferiti è un *criterio differente* rispetto a quello applicato in precedenza,
- dall’altro lato è pure indubitabile che la variazione del criterio applicato è una *variazione “indotta” e “circoscritta”*, sia perché esclusivamente riconducibile al cambiamento di classificazione effettuato a monte sia perché esclusivamente relativa ai soli titoli trasferiti.

Ecco che allora può risultare opportuno soffermarsi a riflettere in merito alla portata dell’adeguamento di criterio dettato dalla diversa classificazione, tenuto conto del vincolo normativo prescritto dal principio generale della costanza dei criteri di valutazione.

L’opportunità di tale riflessione trova altresì conferma nel fatto che le raccomandazioni formulate in materia dai Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri (nel seguito, Cndc) non conducono a conclusioni univoche, e ciò in quanto la questione non è mai affrontata in modo diretto. Ad esempio, il documento n. 20 dedicato a «Titoli e partecipazioni», nell’ambito di un paragrafo intitolato «Il cambiamento di destinazione»¹¹, riconosce esplicitamente che «i titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell’impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella attribuita in precedenza dall’organo di amministrazione». Inoltre, lo stesso documento sottolinea come al cambio di destinazione possa associarsi la necessità di adottare il criterio di valutazione della nuova classe cui i titoli sono assegnati. Nondimeno, il principio contabile non precisa se la fattispecie configura o meno una deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione; il dubbio è poi alimentato dal fatto che lo stesso principio, sebbene imponga di trasmettere, in merito all’operazione di trasferimento, *informazioni assimilabili a quelle proprie della deroga* – richiedendo di indicare l’importo dei titoli oggetto di trasferimento, le ragioni sottese al trasferimento, la differenza quantitativa originata dall’applicazione del

¹¹ CNDc, *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi, doc. n. 20, Titoli e partecipazioni*, Egea, Milano, 2002, par. 6.4 e ss.

diverso criterio di valutazione –, invero non riconduce mai l'operazione al disposto civilistico che disciplina la deroga stessa.

Parimenti, anche il contenuto del documento n. 29 del Cndc, nella sua parte relativa ai “cambiamenti di principi contabili”, non evidenzia una presa di posizione esplicita in merito al problema sollevato. Ciò soprattutto in quanto non sussiste una corrispondenza diretta tra, da un lato, le prescrizioni del codice civile relative al principio di costanza dei criteri di valutazione, e, dall'altro lato, le raccomandazioni formulate nel citato documento con riguardo ai cambiamenti di principi contabili. I cambiamenti menzionati nel documento, in effetti, configurano una classe ben più ampia rispetto alle fattispecie riconducibili alla disciplina dal codice, e ciò nella misura in cui includono *tutte* le variazioni di “principi contabili”, intesi in senso lato, così riguardando, oltre che i cambiamenti di criteri di valutazione, anche i cambiamenti di «criteri di individuazione dei fatti da registrare», di «modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione», di «criteri di esposizione dei valori in bilancio»¹². In altri termini, le raccomandazioni formulate nel documento n. 29 ricalcano l'impostazione accolta nei principi contabili internazionali, che fa leva sulla nozione, estremamente ampia, di “*changes in accounting policies*”, così discostandosi da una rigida aderenza al dettato normativo nazionale. Per converso, come noto, il disposto legislativo disciplina esclusivamente le “modificazioni di criteri di valutazione” e le deroghe relative a tali (sole) modificazioni.

Ciò precisato, appare quindi opportuno sviluppare una riflessione in merito al caso di “adeguamento di criterio” in precedenza accennato e alla correlata questione della deroga al principio generale di costanza dei criteri di valutazione; tale riflessione, peraltro, rende necessario, in via preliminare, richiamare e commentare brevemente il suddetto principio generale.

4. Il principio di costanza dei criteri di valutazione. — L'art. 2423 *bis* c.c., al punto 6) del 1° comma, prescrive che «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro». La disposizione sancisce esplicitamente il principio generale della costanza dei criteri di valutazione, volto ad assicurare l'applicazione continuativa ed omogenea delle soluzioni tecniche impiegate nel processo di espressione a valori. La *ratio* della norma è evidente: il Legislatore mira ad evitare che l'entità del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento risulti condizionata dal criterio di valutazione adottato in bilancio, modificato da un esercizio all'altro in ossequio a politi-

¹² CNDC, *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi, doc. n. 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*, Egea, Milano, 2002, par A.II. e ss.

che di bilancio orientate al conseguimento di contingenti obiettivi di risultato¹³. Il tutto a pregiudizio della possibilità di comparare dati e informazioni di esercizi consecutivi, atteso che dalla comparazione si possono trarre puntuali elementi di giudizio sullo stato e sull'andamento dell'impresa¹⁴. Peraltro, come è stato attentamente rilevato, «la motivazione logico-aziendale che sostiene la necessarietà di questo postulato non risiede soltanto nel consentire la *raffrontabilità* nel tempo e nello spazio dei bilanci aziendali, bensì discende direttamente dall'essere l'esercizio una *finzione* alla quale si fa ricorso per scopi di conoscenza e di informazione»¹⁵; finzione i cui effetti distorsivi possono essere contenuti, nella prospettiva diacronica del soggetto fruitore dell'informazione, solo in ragione del ricorso a criteri di valutazione che si dispiegano nel tempo in modo coerente¹⁶, senza soluzione di continuità di applicazione.

La rigidità dei vincoli posti dal disposto normativo testé commentato, che si contrappone alla variabilità delle condizioni d'impresa e di ambiente, è tuttavia attenuata dal 2° comma del medesimo articolo 2423 *bis* c.c.¹⁷. Esso consente deroghe al principio generale della costanza dei criteri di valutazione sotto il vincolo del rispetto di due condizioni: a) la sussistenza di *casi eccezionali*; b) la trasmissione in nota integrativa di una chiara ed esaustiva *disclosure* in merito alle motivazioni che hanno indotto a derogare e in merito agli effetti generati dalla deroga sulla rappresentazione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria d'impresa.

Con riguardo alla prima condizione, una esaustiva identificazione dei casi qualificabili in termini “eccezionali” non appare percorribile, «ma questa è una conseguenza inevitabile, se si vuole effettivamente inserire nella disciplina normativa, un fattore di elasticità, che possa essere utilizzato, all'occorrenza, in presenza di situazioni oggi non prevedibili»¹⁸. Un “caso di scuola” in grado di esemplificare le situazioni eccezionali

¹³ Per una approfondita disamina, sotto il profilo economico aziendale, del principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione si rinvia, per Tutti, a M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 105 ss., e alle indicazioni bibliografiche riportate in tale pubblicazione.

¹⁴ In tal senso P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 268; è stato inoltre sottolineato (F. DEZZANI, *La neutralità del bilancio d'esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati*, in AA. VV., *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 180) che il principio di continuità di applicazione tutela anche la neutralità del bilancio di esercizio, nella misura in cui quest'ultima «richiede che i criteri di valutazione delle operazioni in corso all'epoca di bilancio siano costanti nel tempo».

¹⁵ M. PINI, *I principi del nuovo bilancio d'esercizio*, Etaslibri, Milano, 1993, p. 149.

¹⁶ Con riguardo al principio generale in esame, il riferimento al concetto di “coerenza” è proposto da F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 24.

¹⁷ Art. 2423 *bis*, 2° comma: «Deroghe al principio enunciato al numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

¹⁸ P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 269. Al riguardo, si veda altresì L. RINALDI, *Il bilancio di esercizio e i principi contabili*, Isedi, Torino, 1989, p. 178.

poste dalla norma alla radice della deroga è quello dell'impresa di costruzione che, entrando a far parte di un gruppo nel quale le commesse in corso di allestimento sono valutate in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, modifica il criterio di valutazione applicato alle rimanenze di lavori su ordinazione, passando (sussistendone le condizioni) dal criterio del costo a quello dei corrispettivi contrattuali maturati, e ciò al fine di conformarsi ai criteri applicati a livello di aggregato. Al di là dell'esempio proposto, è opportuno sottolineare che la categoria dei casi in argomento «è caratterizzata da una "eccezionalità" assai meno intensa» rispetto a quella imposta ai fini della deroga per incompatibilità di una disposizione normativa con la clausola generale (art. 2423 comma 4): più semplicemente, «si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, nel rispetto della clausola della rappresentazione veritiera e corretta (...), sussistono particolari giustificazioni per l'abbandono del principio di continuità»¹⁹.

Al verificarsi dei casi eccezionali, il ricorso alla deroga impone poi, come anticipato, il rispetto di una seconda condizione sottesa alle informazioni da trasmettere in nota integrativa; la deroga, infatti, deve essere adeguatamente motivata ed illustrata in termini di effetti indotti sulla situazione aziendale oggetto di rappresentazione, e ciò al fine di prevenire possibili abusi volti all'occultamento dei risultati conseguiti²⁰. Il tutto sulla base della convinzione che ciò che rileva per i destinatari del bilancio non è la costanza dei criteri di valutazione in sé e per sé bensì «la garanzia che le difformità nell'adozione dei criteri siano motivate ed esposte in quei documenti che integrano o comunque accompagnano i prospetti contabili»²¹.

Alla luce delle argomentazioni proposte, è ora possibile tornare alla problematica oggetto di analisi nel presente lavoro; in particolare, ci si chiede: quale relazione sussiste tra l'adeguamento del criterio di valutazione conseguente al cambiamento di classificazione e l'obbligo di costanza delle soluzioni valutative adottate? Più direttamente: il suddetto adeguamento ricade nella fattispecie della modificazione di criterio di valutazione e, pertanto, impone di ricorrere ad una deroga al principio generale? È palese che

¹⁹ Così G.E. COLOMBO, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, vol. 7*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diritto da), *Trattato delle società per azioni*, Utet, Torino, 1994, p. 197.

²⁰ Per approfondimenti si rinvia a CNDC, *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi*, doc. n. 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*, Egea, Milano, 2002, par A.IV. Si ricorda poi che la Consob, con comunicazione del 30 luglio 1999, ha raccomandato alle società con titoli quotati nei mercati regolamentati di fornire nella nota integrativa, in presenza di cambiamenti di criteri contabili con effetti rilevanti, «un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzii quale sarebbe stato il risultato e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo».

²¹ M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 110 ss.

se la risposta fornita a tale ultimo interrogativo va nel senso di imporre la deroga, è fatto obbligo al redattore del bilancio di soddisfare le prescrizioni di legge imposte dall'art. 2423 *bis* comma 2 testé commentato (accertamento della sussistenza del caso eccezionale e *disclosure* in nota integrativa), integrate e interpretate sulla base del contenuto del relativo principio contabile (doc. n. 29), nonché di soddisfare, per le società quotate, le raccomandazioni fornite in materia dalla Consob (situazione pro-forma); in caso contrario, gli obblighi specificamente correlati al ricorso alla deroga vengono meno, pur restando ferma, comunque, l'esigenza di una informativa di bilancio chiara ed esaustiva²².

Ciò premesso, il successivo paragrafo si pone l'obiettivo di mettere a fuoco una risposta, per quanto possibile razionale e fondata su condivisi principi di ragioneria, agli interrogativi sopra formulati.

5. La compatibilità tra “adeguamento” del criterio di valutazione e principio di costanza dei criteri di valutazione. — La ricerca di una soluzione al problema testé sollevato ha portato a maturare la convinzione che si anticipa sin d'ora: *la scelta di procedere al trasferimento dei titoli da una macroclasse all'altra dell'attivo di bilancio non configura una “modificazione di criterio di valutazione”* ai sensi dell'art. 2423 *bis* c.c., punto 6), 1° comma. Attenzione: ciò non significa che in nota integrativa non debbano essere fornite informazioni in merito sia al trasferimento effettuato sia all'adeguamento valutativo che ne è derivato; significa solo che la fattispecie non impone necessariamente il ricorso alla deroga di cui all'art. 2423 *bis* c.c., 2° comma, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Le ragioni che si pongono alla radice della convinzione esposta sono di seguito illustrate.

In primo luogo, occorre rilevare che nella situazione prospettata, caratterizzata dall'adeguamento del criterio di valutazione in conseguenza della diversa classificazione adottata, certamente si concretizza un cambiamento, ma esso ha natura del tutto differente rispetto a quello evocato dall'art. 2423 *bis* c.c.

Il ragionamento può essere sviluppato muovendo da una semplice constatazione: l'elemento oggetto del cambiamento in corrispondenza del trasferimento dei titoli è la classificazione adottata, conseguente alla nuova destinazione impressa ai titoli, e *non il criterio di valutazione* applicato in bilancio. Infatti, in ipotesi di trasferimento dei titoli

²² Si sottolinea che la questione non rileva esclusivamente sul piano teorico; è noto a chi scrive il caso di un'impresa di notevole dimensione la cui delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio è stata oggetto di impugnazione poiché, in presenza di un adeguamento di criterio di valutazione conseguente al cambiamento di classificazione, in nota integrativa non è stato *esplicitamente* richiamato e motivato il ricorso alla deroga di cui all'art. 2423 *bis* comma 2.

dall'attivo circolante all'attivo immobilizzato, i titoli oggetto di trasferimento sono, nella situazione "ante cambiamento", *destinati ad un utilizzo non durevole* e, di conseguenza, sono classificati nella macroclasse dell'attivo circolante; per contro, nella situazione "post cambiamento", i titoli oggetto di trasferimento sono *destinati ad un utilizzo durevole* e, di conseguenza, sono classificati nella macroclasse dell'attivo immobilizzato. Da ciò deriva che *tutti* i titoli destinati all'attivo circolante *continuano* ad essere valutati in base al criterio del "minor valore" tra costo e mercato, mentre *tutti* i titoli destinati al comparto durevole, inclusi quelli di "nuova classificazione", *continuano* ad essere valutati in base al criterio del costo, da svalutare solo in presenza di perdite durevoli di valore. Ciò suffraga il fatto che, pur in presenza del trasferimento dei titoli, i criteri di valutazione associati a ciascuna classe di valori *continuano* ad essere i medesimi, senza dar luogo ad alcun cambiamento di criterio. In altri termini, alcuni elementi (i titoli trasferiti) sono "sfilati" da un aggregato (il portafoglio circolante) per essere "inseriti" in un altro aggregato (il portafoglio immobilizzato), il tutto nella assoluta *continuità* dei caratteri propri dell'aggregato di provenienza e di quello di destinazione, ciascuno modificato nella propria consistenza ma non nel criterio che ne informa la valutazione. Poco importa poi il fatto che, di riflesso e in seconda battuta, la diversa classificazione dei titoli porti con sé la conseguenza di assoggettare *i titoli trasferiti (e solo questi)* al criterio proprio del comparto di "nuova" appartenenza: tale criterio non è cambiato rispetto al precedente esercizio perché oggetto di modificazione è solo la classificazione "per diversa destinazione" di alcuni titoli.

Un esempio può aiutare a chiarire il concetto. Si consideri un caso che, per opinione unanime, configura un "vero" cambiamento di criterio di valutazione: il passaggio, avuto riguardo ad una partecipazione di controllo immobilizzata, dal criterio del costo a quello del patrimonio netto. Ebbene, l'elemento oggetto di cambiamento è sì, in questo caso, il criterio di valutazione della partecipazione giacché la situazione ante cambiamento fa riferimento al "criterio del costo" mentre la situazione post cambiamento fa riferimento al "criterio del patrimonio netto"; per contro, non varia il criterio di classificazione poiché la partecipazione *continua* ad essere classificata tra le immobilizzazioni. Anche nell'esempio proposto, poi, si originano, di riflesso e in seconda battuta, alcune "fisiologiche" variazioni che peraltro non incidono sul cambiamento originario, che riguarda il processo di valutazione: ad esempio, varia la classificazione dei "frutti" generati dalla partecipazione, collocati nell'ambito della macroclasse D) del conto economico e non più nell'ambito della macroclasse C). Pertanto, la situazione prospettata a fini di comparazione appare chiarissima: ciò che cambia è solo il criterio di valutazione, a nulla rilevando il fatto che, per necessaria conseguenza (implicitamente imposta dallo

schema di conto economico), i “frutti” dell’investimento trovino classificazione in una voce differente.

Le conclusioni che derivano da quanto affermato sono palesi:

- la fattispecie del cambiamento di criterio di valutazione si concretizza solo allorché, con riferimento alla medesima classe di valori di bilancio (*l’elemento costante*), si sceglie, tra più criteri alternativi, un diverso criterio di valutazione (*l’elemento che varia*); il che equivale ad affermare che, all’atto del processo valutativo di bilancio, si viene a configurare la fattispecie della “modificazione di criterio” solo là dove la normativa civilistica consente di adottare, con riguardo al medesimo aggregato di bilancio, *più impostazioni valutative alternative* tra le quali è data facoltà di scelta al redattore del bilancio; ferma restando tale facoltà, il passaggio dall’una all’altra alternativa di valutazione configura inequivocabilmente la fattispecie del cambiamento di criterio;
- per contro, tale fattispecie non può essere estesa a quelle situazioni in cui, a prescindere dalla sussistenza o meno di più alternative valutative, non si verifica alcun “passaggio” da un criterio ad un altro, rimanendo così *costante* il criterio adottato, verificandosi solo, invece, il “passaggio” di alcuni valori da una classe di bilancio ad un’altra.

In altri termini, non deve essere confuso ciò che di fatto varia – la classificazione di alcuni titoli – con ciò che di fatto non varia – il criterio di valutazione applicato ai titoli immobilizzati e il criterio di valutazione applicato ai titoli circolanti –, creando una fuorviante commistione tra l’assoggettamento di alcuni titoli ad un diverso criterio di valutazione (per effetto della diversa classificazione) e il cambiamento di criterio valutativo.

La posizione sostenuta trova conforto in alcune opinioni espresse sia dalla dottrina aziendale sia dalla dottrina giuridica, sebbene tali opinioni, a ben vedere, non si spingano mai a sostenere una esplicita posizione in merito alla questione qui analizzata²³.

Con riguardo alla dottrina aziendale, in epoca non recente è stato scritto che «il principio di *consistency* presuppone l’esistenza di due o più procedure contabili [ai nostri fini, leggasi “criteri di valutazione”], tutte validamente applicabili nel medesimo grado, tra le quali il compilatore del bilancio possa liberamente operare la propria scelta²⁴»; in tempi meno remoti, alcuni Autori hanno sostenuto, in modo analogo, che «*le*

²³ Solo alcuni studiosi della dottrina aziendale che si sono occupati di bilanci bancari affrontano direttamente la questione in esame (cfr. *infra* § 6).

²⁴ L. POTITO, *Considerazioni intorno al concetto di consistency*, in *Rassegna economica*, luglio–agosto, 1971, p. 787. Precisa inoltre l’Autore: «si intende per *consistency* il mantenimento da parte del compilatore del bilancio, il quale in un dato esercizio abbia operato la scelta di una tra le procedure contabili, di cui

condizioni che rendono possibile la modifica di un criterio di valutazione sono l'esistenza (almeno nel passato) di differenti criteri di valutazione per le stesse poste di bilancio nelle medesime condizioni»²⁵.

Con riguardo invece alla dottrina giuridica, precisa G.E. Colombo che «la norma [il punto 6 dell'art. 2423 *bis*] parte dal presupposto, incontestabile, che pur nel rispetto delle specifiche regole valutative dettate dall'art. 2426 i redattori del bilancio conservano varie *facoltà di scelta* tra *diverse soluzioni* dei *medesimi problemi tecnici* di valutazione»²⁶.

Ciò considerato, appare evidente la coerenza tra i passi attinti dalla dottrina e la posizione sostenuta nel presente scritto: il cambiamento di criterio si concretizza solo in presenza di una *differente scelta tra più alternative tecniche di valutazione* e quindi, aggiungiamo noi, non certo all'atto di un adeguamento di criterio conseguente ad una diversa opzione classificatoria adottata in bilancio²⁷.

poteva liberamente disporre, di quella scelta iniziale nel corso dei successivi esercizi. Non costituisce violazione del precedente principio un mutamento nelle procedure adottate, che sia conseguente al verificarsi di un evento di natura non contabile (ma con effetti sulla contabilità), indipendente dalla volontà del compilatore del bilancio». Si noti che tale ultima affermazione può anche essere ricondotta al caso in analisi: la variazione di destinazione impressa ai titoli è “un evento di natura non contabile” ma “con effetti sulla contabilità” (in termini di classificazione e valutazione) e configura un atto di gestione distinto e diverso (spesso anche temporalmente) rispetto all'atto di redazione del bilancio, ancorché entrambi siano giuridicamente riconducibili al medesimo soggetto (l'organo amministrativo).

²⁵ E. SANTESSO, U. SÒSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Il Sole 24 ore, Milano, 1997, p. 57-58. Si noti che quanto esposto porta con sé una conseguenza di rilievo, sottolineata in M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 112-113 ss.: «sul piano fattuale, non pare che la normativa preveda ampi spazi di applicazione del precetto di *consistency* ... [atteso che] ... l'ambito di utilizzo della *consistency* dipende dall'esistenza di alternative iniziali. Al riguardo, deve rilevarsi come non di frequente il legislatore rimetta al redattore del bilancio la scelta tra ipotesi alternative, vincolandolo in conseguenza alla *consistency*».

²⁶ G.E. COLOMBO, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, vol. 7*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretta), *Trattato delle società per azioni*, Utet, Torino, 1994, p. 195 e ss. (il corsivo è nostro).

²⁷ A conferma della conclusione esposta si noti che tutte le esemplificazioni prospettate con riguardo ai “cambiamenti di principi contabili” dal documento n. 29 dei principi contabili del Cndc (già citato in precedenza) si riferiscono sempre e solo a situazioni in cui la variazione di criterio di valutazione è associata alla presenza di *più soluzioni valutative alternative* specifiche per una determinata classe di valori di bilancio (ad esempio, il Lifo o il Fifo per le rimanenze, la capitalizzazione o l'imputazione a conto economico per i costi di ricerca e sviluppo), soluzioni tra le quali è data facoltà di scelta al soggetto preposto al processo valutativo.

Inoltre, anche l'*International Financial Reporting Standard* n. 8 relativo ai cambiamenti di principi contabili fornisce un esempio in merito alla questione in esame citando il caso della capitalizzazione degli oneri finanziari ai fini della determinazione del costo di produzione di un bene strumentale costruito presso terzi (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), *International Accounting Standard, IAS 8*, tradotto in PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 2001, *IAS 8 – Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili*, Il Sole 24 ore, Milano, 2002, Appendice, p. 191 ss.). Ebbene, anche nel caso in parola il cambiamento di criterio muove dall'esistenza di due soluzioni tecniche percorribili e si concretizza nel passaggio da un primo trattamento contabile, comportante la capitalizzazione degli oneri finanziari (il cosiddetto “trattamento alternativo”), ad un secondo trattamento contabile, comportante l'imputazione a conto economico degli oneri finanziari (il cosiddetto “trattamento di riferimento”). Di nuovo, quindi, anche nella circostanza esemplificata a livello internazionale è possibile rilevare la sussistenza di *più alternative tecniche* tra le quali ha modo di scegliere il redattore del bilancio.

A suffragare ulteriormente la convinzione esposta, si noti che neppure fondata appare l'ipotesi teorica di sostenere la sussistenza di un *cambiamento di criterio di valutazione* in ragione di una sorta di proprietà transitiva, che muove dall'esistenza, a monte, di un *cambiamento di criterio di classificazione*. Infatti, nel caso specifico, *non muta neppure il criterio di classificazione*, continuando ad essere esattamente la medesima la logica preposta a informare la classificazione dei valori in bilancio, fondata sulla destinazione dei titoli e, quindi, sulla funzionalità loro assegnata nell'economia del processo produttivo. Ciò che muta, invece, è la destinazione impressa ad *alcuni* titoli (e la classificazione che ne discende), *fermo restando* il criterio della destinazione in precedenza adottato. Pertanto, di nuovo, non deve essere confuso il *criterio* assunto a riferimento, che continua ad essere il medesimo, con le *scelte gestionali e classificatorie* che sono manifestazione della sua concreta applicazione.

Giunti a questo punto dell'esposizione è opportuno aprire una parentesi e formulare alcune considerazioni volte ad estendere i risultati dell'analisi sin qui sviluppata, avente ad oggetto i titoli, alle altre classi di valori di bilancio.

Al riguardo, nessun vincolo normativo e/o interpretativo sembra impedire di poter estendere alle altre condizioni produttive la conclusione cui si è pervenuti con riguardo ai titoli. Permane infatti la validità del nucleo centrale del ragionamento condotto: qualunque sia la condizione produttiva "trasferita", ciò che cambia è la classificazione effettuata e non il criterio di valutazione applicato, stante l'assenza del "passaggio" da un criterio ad un'altro ad esso alternativo, entrambi legittimi in presenza di una facoltà di scelta concessa dal legislatore al redattore del bilancio.

Un esempio può supportare l'affermazione, mettendo oltretutto ulteriormente in luce gli eccessi a cui si potrebbe giungere interpretando la norma in senso opposto a quello ritenuto corretto.

Si consideri un'impresa che ha a disposizione per i propri macchinari strumentali allo svolgimento del processo produttivo due pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso ricorrente. In ragione di tali caratteristiche²⁸, tali pezzi di ricambio sono classificati tra le rimanenze e valutati di conseguenza. Si ipotizzi poi che a seguito di alcuni rilevanti interventi di manutenzione straordinaria diretti a ridurre l'usura cui sono sottoposti i macchinari, le prospettive di frequenza di utilizzo dei pezzi di ricambio in giacenza si riducano sensibilmente (poiché si riduce il logorio delle componenti del macchinario), al punto da dover giungere a qualificare i pezzi in argomento come beni a

²⁸ In tal senso CNDC, *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi, doc. n. 16, Le immobilizzazioni materiali*, Egea, Milano, 2002, par. D.VII).

destinazione durevole, seppur configuranti «una dotazione necessaria dell'impianto»²⁹. Di conseguenza, i suddetti pezzi di ricambio, in conformità alle raccomandazioni dei principi contabili, devono essere classificati tra le immobilizzazioni e valutati di conseguenza.

Ebbene, di nuovo, sulla base di un ragionamento analogo a quello sviluppato per i titoli, ciò che cambia è il criterio di classificazione, e solo in subordine e di riflesso il criterio di valutazione deve essere adeguato; ma, in ogni caso, l'adeguamento del criterio di valutazione conseguente alla diversa scelta classificatoria adottata non comporta, per le stesse motivazioni sopra esposte, la necessità di ricorrere alla deroga di cui al comma 2 dell'art. 2423 *bis* c.c.³⁰ Oltretutto, poi, qualora si associasse alla semplice fattispecie prospettata una deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione, si verrebbe a creare un "assurdo informativo": l'organo amministrativo, per il solo fatto che si è modificata la classificazione di *due pezzi di ricambio*, si troverebbe obbligato ad evidenziare in nota integrativa la modificazione dei criteri di valutazione, con tutte le conseguenze del caso. L'impostazione porterebbe a far "degenerare" nell'esposizione di molteplici informazioni fuorvianti quella che, invece, è probabilmente l'originaria volontà del legislatore: correlare il cambiamento dei criteri di valutazione a situazioni circoscritte, riconducibili all'*esistenza di due o più criteri di valutazione alternativi applicabili in corrispondenza della medesima classe di valori*, il tutto al fine di limitare gli spazi lasciati aperti alle politiche di bilancio e di tutelare la comparabilità dei valori nel tempo.

Con riguardo alle classi di valori diverse dai titoli, piuttosto, appare più rilevante affrontare un ulteriore problema. In particolare, ci si chiede se il vincolo alla continuità di applicazione dei principi valutativi:

- debba essere *circoscritto* ai *criteri di valutazione stricto sensu* (per le partecipazioni: costo *versus* patrimonio netto; per i lavori in corso su ordinazione: costo *versus* corrispettivi contrattuali maturati; per le condizioni produttive costantemente rinnovate e di scarsa importanza: valore costante *versus* valutazione analitica; e così via);
o se, invece, il medesimo vincolo:

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ La conclusione può anche essere estesa al caso di mutamento di destinazione di un immobile che, da strumentale che era, viene posto in vendita e, quindi, in conformità alle raccomandazioni dei principi contabili, viene iscritto nell'attivo circolante: in ogni caso, a giudizio di chi scrive, l'adeguamento del criterio di valutazione, con la conseguente interruzione del processo di ammortamento, non comporta la necessità di derogare al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione, anche se la presumibile significatività dell'operazione impone la necessità di un'ampia e completa informativa da trasmettere in nota integrativa.

— debba essere *esteso* alle specifiche *scelte applicative* adottate nelle circostanze in cui la norma lascia spazio a più opzioni tecniche (cambiamento delle modalità di imputazione di costi indiretti, inclusione o meno degli oneri finanziari nel calcolo del costo di produzione di costruzioni in economia, e così via)³¹.

Il dubbio si pone in quanto l'espressione "modificazione di criterio di valutazione" cui fa ricorso il codice civile non ha significato univoco; da ciò discende che ad essa, in dottrina, non è assegnata una interpretazione unanimemente condivisa. Alcuni Autori, ad esempio, optano per l'*interpretazione estensiva*, precisando che le «facoltà di scelta» che configurano il presupposto del cambiamento di criterio non sono limitate ai casi «in cui è la stessa norma di legge ad indicare l'esistenza di metodi alternativi di valutazione ... ma anche in altre ipotesi: si pensi ai vari metodi – tecnicamente ammissibili – di calcolo delle quote dei costi accessori, di non diretta imputazione, ai fini della determinazione del costo di fabbricazione»³². Altri Autori, invece, propendono per una *interpretazione restrittiva*³³.

Al riguardo, si ritiene che il dubbio sollevato non possa essere sciolto che in funzione dell'obiettivo di salvaguardare comunque la comparabilità dei bilanci, chiaramente tenendo conto della significatività dei "valori in gioco". Pertanto tale obiettivo, una volta accertato che i valori in gioco sono significativi, induce chi scrive a propendere per l'interpretazione estensiva della nozione di "modificazione di criterio di valutazione". In ogni caso, al di là dell'opinione espressa, anche i principi contabili internaziona-

³¹ Il problema è esplicitamente sollevato in A. QUAGLI, *I principi contabili di derivazione professionale*, Clueb, Bologna, 1999, p. 125.

³² G.E. COLOMBO, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, vol. 7*, in G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE (diretta da), *Trattato delle società per azioni*, Utet, Torino, 1994, p. 195 e ss. Sulla stessa linea scrive F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio*, in A. PALMA (a cura di), *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 62–63: «Il mutamento [di criterio di valutazione] potrebbe riguardare anche la modifica di sistemi di parametrizzazione di costi comuni in assenza di modifiche nella tecnologia della produzione, ecc. In altri termini i mutamenti che debbono essere oggetto di menzione sono anche quelli derivanti dalle conseguenze di modifica dei sistemi di individuazione, determinazione ed imputazione dei costi ogni qualvolta si perviene all'attribuzione di valori d'uso». Con riferimento a tempi meno recenti, la tesi è sostenuta anche in U. DE DOMINICIS, *Lezioni di ragioneria*, vol. III, Azzoguidi, Bologna, 1976, p. 484.

³³ Si veda E. SANTESSO, U. SÒSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Il Sole 24 ore, Milano, 1997, p. 59; tali Autori scrivono, con riguardo alla modificazione di soluzioni tecnico-valutative, che «non si tratta di metodi alternativi che possono dar luogo a cambiamenti di criteri di valutazione». Sulla stessa linea di pensiero sembra attestarsi M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 145, là dove afferma che con riguardo alle «modalità di costruzione del valore nell'ambito di uno stesso principio» ... «non c'è neanche bisogno di casi eccezionali»; lo stesso Autore, poi, sempre in ossequio ad una interpretazione restrittiva, precisa che «possono sopraggiungere eventi nuovi che richiedono necessariamente il mutamento di un criterio di valutazione (es.: l'aumento della percentuale di partecipazione di una società, che la fa divenire controllata e richiede il passaggio per la sua valutazione in bilancio, dal criterio del costo a quello del patrimonio netto); in queste ipotesi non c'è da far ricorso alla deroga "per casi eccezionali" ed il mutamento deve ritenersi lecito, ma richiede che vengano fornite le informazioni supplementari precisate».

li, destinati a condizionare in modo sempre più incisivo le modalità di redazione dei bilanci dei singoli paesi, sembrano privilegiare l'interpretazione estensiva là dove includono, nell'ambito della nozione di "modificazione di criterio", anche le variazioni riconducibili all'applicazione di soluzioni tecniche alternative, tipicamente ai fini del calcolo del costo di produzione³⁴.

Non inficia tale conclusione "allargata", poi, il fatto che la lettera della norma faccia riferimento solo ai "criteri di valutazione" e non ad espressioni più generiche che porterebbero direttamente a condividere l'interpretazione estensiva (del tipo: "soluzioni tecniche di valutazione"). Infatti, se si facesse appello alla lettera della norma e, quindi, al concetto di "criterio di valutazione" *stricto sensu*, si giungerebbe all'assurdo di sottrarre i metodi di calcolo dei costi delle rimanenze (Lifo, Fifo, CMP) al divieto di modificazione da un esercizio al successivo; essi infatti, *a rigore*, non configurano veri e propri "criteri di valutazione" bensì, per l'appunto, "metodi di calcolo" fondati su "ipotesi" relative al flusso dei costi delle giacenze di beni fungibili.

In conclusione, è possibile rilevare come tutte le argomentazioni proposte sembrino corroborare la convinzione esplicitata a inizio paragrafo, e ciò sia con riguardo ai titoli sia con riguardo alle altre classi di valori: la scelta di procedere al trasferimento di una o più condizioni produttive da un aggregato all'altro di bilancio non configura una fattispecie di "modificazione di criterio di valutazione" poiché varia solo la classificazione effettuata e non il criterio di valutazione applicato, in assenza del "passaggio" da una alternativa ad un'altra in virtù di una facoltà di scelta concessa dal legislatore.

6. Il bilancio delle imprese bancarie e assicurative: aspetti specifici. — Il presente paragrafo si pone l'obiettivo di accertare se permane il fondamento delle considerazioni in precedenza sviluppate anche con riguardo alla classificazione dei titoli nei bilanci delle imprese bancarie e assicurative³⁵, tenuto conto della specificità della norma-

³⁴ Si consideri l'esempio relativo alla capitalizzazione degli oneri finanziari citato in precedenza alla nota 27 e riportato in INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), *International Accounting Standard, IAS 8*, tradotto in PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 2001, *IAS 8 – Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili*, Il Sole 24 ore, Milano, 2002, Appendice, p. 191 ss. Per dovere di precisione va sottolineato che l'esempio proposto dal principio internazionale, relativo al calcolo del costo di una centrale idroelettrica in costruzione, associa il "cambiamento di criterio" al "passaggio" dalla decisione di capitalizzare gli oneri finanziari alla decisione di *escluderli totalmente* dalla determinazione della figura di costo ricercata; l'esempio proposto dal principio internazionale, invece, non affronta la questione del "cambiamento di criterio" all'atto di una "nuova" e *differente modalità di attribuzione* di un costo indiretto che, comunque, *continua* a concorrere (come ha concorso in passato) al calcolo del costo di produzione.

³⁵ La complessità dei bilanci delle imprese bancarie e assicurative, alla luce degli evidenti limiti di spazio cui deve sottostare il presente lavoro, induce a circoscrivere al solo trasferimento di "titoli" l'analisi sviluppata, senza estenderla, come in precedenza proposto per le imprese industriali, alle altre classi di valori

tiva primaria e secondaria cui tali imprese sono sottoposte. L'accertamento si rende opportuno nella misura in cui gli istituti bancari e le compagnie di assicurazione, nella prassi, hanno fatto più ampiamente ricorso, all'atto della redazione dei rispettivi bilanci, a mutamenti di destinazione dei titoli detenuti in portafoglio³⁶.

L'analisi, anche per esigenze di sintesi, può essere condotta *in parallelo* con riguardo ad entrambe le classi di imprese considerate – quelle bancarie e quelle assicurative – sulla base di due motivazioni, tra loro collegate in sequenza:

- la normativa “speciale” preposta a disciplinare i bilanci bancari (D. Lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992) e quella preposta a disciplinare i bilanci assicurativi (D. Lgs. n. 173 del 26 maggio 1997) ripropongono *entrambe*, direttamente o “per rinvio”, il principio di continuità di applicazione dei *criteri di valutazione*, sebbene tale principio, nel bilancio bancario, sia accompagnato anche dalla esplicitazione del principio di continuità dei *criteri per la redazione dei conti di bilancio*³⁷; così pure, con riguardo alla classificazione dei titoli nell'attivo di bilancio, *entrambe* le normative ripropongono, in linea con le prescrizioni della disciplina generale, il riferimento al criterio della *destinazione all'utilizzo* (durevole o non durevole), indipendentemente dal fatto che nello schema di stato patrimoniale di banche e assicurazioni non risultino evidenziati separatamente il “comparto a destinazione durevole” e il “comparto a destinazione non durevole”; considerate le analogie testé rilevate con riferimento al piano normativo, la ricerca di eventuali *aspetti di specificità* rispetto al caso delle imprese industriali non può che muoversi sul piano dei

di bilancio. Peraltro, con riguardo alle imprese bancarie e assicurative, il problema del “trasferimento” emerge in modo particolarmente rilevante per i titoli (la circostanza è attestata dai risultati della ricerca empirica citata nella nota che segue) mentre appare di minor rilievo in relazione alle altre classi di valori iscritte in bilancio.

³⁶ L'affermazione trova conferma nei risultati di una interessante ricerca empirica, relativa ai bilanci del periodo 1993–2001 delle imprese bancarie quotate alla Borsa Valori di Milano, esposta in S. MARASCA, *Il processo valutativo*, in S. MARASCA (a cura di), *Il bilancio d'esercizio di banche, assicurazioni e fondi pensione*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 116 ss. Tali risultati mettono chiaramente in luce che «il numero di banche che effettua trasferimenti, quanto meno fino all'esercizio 1999, è mediamente alto»; inoltre, a formare il portafoglio titoli immobilizzato complessivo delle banche considerate nel campione sempre concorre, in ciascuno degli anni indagati, «una quota di titoli trasferiti dall'attivo circolante, in particolare nell'esercizio 1999». Per approfondimenti in merito agli effetti che tali trasferimenti hanno determinato sui risultati di bilancio e in merito a qualsivoglia ulteriore aspetto della ricerca, si rinvia alla pubblicazione citata.

³⁷ Pertanto, la normativa bancaria (D. Lgs. 87/92) si differenzia rispetto a quella “generale” (D. Lgs. 127/91) e rispetto a quella assicurativa (D. Lgs. 173/1997) per il fatto che, in aggiunta al principio di continuità di applicazione dei *criteri di valutazione* (art. 15, comma 1, lettera a) e alla relativa deroga (art. 15, comma 2), prescrive esplicitamente il principio di continuità di applicazione dei *criteri per la redazione dei conti di bilancio* e la relativa deroga (art. 7, comma 3). Al fine di chiarire il significato di tale ultimo principio si riporta la precisazione contenuta al comma 1 del medesimo art. 7: «Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio».

provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia e dall'Isvap, gli organismi preposti alla vigilanza, rispettivamente, delle banche e delle assicurazioni;

- la Banca d'Italia e l'Isvap hanno emanato più provvedimenti e circolari volti a regolamentare la classificazione e il trasferimento dei titoli nell'ambito dell'attivo di bilancio; peraltro tali disposizioni, in linea di massima, hanno tratto origine da comunicazioni Consob, i cui contenuti sono stati ripresi da singoli interventi amministrativi della Banca d'Italia e dell'Isvap specificamente indirizzati alle imprese bancarie o a quelle assicurative (a prescindere dalla loro condizione di “società quotate”); di conseguenza, stante la comune fonte Consob, la normativa secondaria preposta a regolamentare la problematica in esame, seppur emanata dai differenti organismi di vigilanza (Banca d'Italia e Isvap), *sostanzialmente* si caratterizza, perlomeno nelle sue linee più generali, per contenuti non difformi con riguardo sia agli istituti bancari sia alle compagnie di assicurazione;
- da tutto ciò discende, come in precedenza anticipato, la scelta di una trattazione *in parallelo* delle due classi di imprese considerate, a prescindere dalla lettera del testo degli specifici provvedimenti di volta in volta indirizzati alle banche o alle assicurazioni nonché a prescindere da alcuni aspetti di carattere particolare, talvolta non coincidenti nelle due fattispecie, che, tuttavia, non inficiano il discorso generale che si andrà a sviluppare.

Ciò premesso, gli aspetti di specificità che caratterizzano il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro dell'attivo patrimoniale di banche e assicurazioni sono di seguito esposti.

- a) La destinazione al comparto “durevole” e “non durevole” dei titoli in portafoglio deve essere assistita, sotto il profilo documentale e gestionale, da “delibere quadro”; con tali delibere gli organi amministrativi competenti devono determinare a priori, tra l'altro, le caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei due comparti cui i titoli sono destinati³⁸. Pertanto, la classificazione dei titoli detenuti in portafoglio, a prescindere momentaneamente dalla questione del loro trasferimento da un comparto all'altro, deve trovare presupposto e spiegazione nelle suddette “delibere quadro”.

³⁸ La prescrizione è stata originariamente sancita dalla comunicazione Consob del 15 febbraio 1995, indirizzata alle banche italiane con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. A tale Comunicazione hanno fatto seguito, sostanzialmente riproponendone i contenuti e approfondendoli nella prospettiva degli specifici destinatari, i provvedimenti di Banca d'Italia del 28 febbraio 1995 e del 27 dicembre 1999 nonché il provvedimento Isvap n. 893 G. del 18 giugno 1998. La prescrizione è stata di recente ribadita dalla Comunicazione Consob del 15 giugno 2001 e dalle Istruzioni di Banca d'Italia relative alle modalità di redazione dei bilanci bancari, aggiornate al 30 luglio 2002 (circ. 166 del 30 luglio 1992). Anche l'Isvap è poi tornata sulla questione con la Circolare n. 475/D del 27 febbraio 2002. A tutte le suddette fonti si rinvia, anche in relazione ai punti che seguono, per i necessari approfondimenti.

- b) Le operazioni di trasferimento dei titoli da un comparto all'altro, muovendo dalla situazione delineata dalla "delibera quadro", devono sottostare ad un duplice ordine di vincoli: la sussistenza di specifiche situazioni di carattere "straordinario" ed "eccezionale" da addurre a giustificazione del trasferimento dei titoli; l'obbligo di soddisfare particolari oneri informativi da trasmettere in nota integrativa al fine di assicurare la trasparenza della situazione d'impresa – "incisa" dal trasferimento – rappresentata in bilancio.
- c) I titoli oggetto di trasferimento devono essere originariamente iscritti nel nuovo comparto in base al valore «risultante dall'applicazione delle regole del comparto di provenienza al momento dell'operazione»³⁹; il che significa, ad esempio, che nel caso di destinazione al comparto durevole di titoli in origine destinati al comparto non durevole, tali titoli devono essere valutati *ad hoc*, all'atto stesso del trasferimento (e cioè in sede di "prima iscrizione" nel nuovo comparto), al criterio prescritto per il comparto "di provenienza" – valore corrente o, in alternativa, minore tra valore di costo e valore corrente – per poi essere assoggettati, di lì a seguire, al criterio prescritto per il comparto di nuova classificazione. Al riguardo, si noti che le indicazioni testé riportate circoscrivono rigidamente gli spazi entro cui le imprese bancarie e assicurative possono muoversi per adottare comportamenti di tipo opportunistico, spazi che invece, in precedenza, erano stati lasciati aperti⁴⁰; ciò appare evidente con riguardo al caso che, a livello empirico, ha trovato più ampia diffusione, e cioè con riguardo al trasferimento di titoli dal comparto non durevole a quello durevole *in presenza* di un valore corrente dei titoli *temporaneamente* inferiore al corrispondente valore di carico. Con l'impostazione prevalente in passato, il trasferimento dei titoli al comparto durevole consentiva di evitare la svalutazione dal valore di carico al valore corrente (in ipotesi minore), stante il fatto che le svalutazioni dei titoli immobilizzati devono essere effettuate solo in

³⁹ Così la Comunicazione Consob del 15 giugno 2001 poi ripresa, nei suoi contenuti essenziali, dalle Istruzioni di Banca d'Italia (si veda la nota precedente) e dalla Circolare Isvap n. 475/D del 27 febbraio 2002.

⁴⁰ In effetti, la Comunicazione Consob del 15 febbraio 1995 e la comunicazione della Banca d'Italia del 28 febbraio 1995 concedevano maggiori ambiti di discrezionalità, rispetto all'impostazione oggi vigente, in merito al valore in base al quale effettuare il trasferimento dei titoli; di conseguenza, nella prassi si erano diffusi comportamenti difforni rispetto a quelli oggi raccomandati; si veda al riguardo, per approfondimenti, U. RIGONI, *I titoli*, in P. BIFFIS, E. SANTESSO (a cura di), *Il bilancio delle banche e delle imprese finanziarie*, Il Sole 24 ore, Milano, 1999, p. 126 ss. Successivamente la Consob, tenuto conto delle indicazioni dello Ias 39 e della proposta di direttiva UE in materia di strumenti finanziari, ha ritenuto opportuno orientare le proprie raccomandazioni nel senso riportato nel testo. A titolo indicativo dell'evoluzione interpretativa intervenuta, l'ANIA, con Circolare del 4 marzo 2002, ha precisato alle imprese di assicurazione che la nuova interpretazione ha «portata innovativa» e che essa si rende applicabile «a decorrere dall'esercizio 2002»; nella medesima Circolare l'ANIA prende altresì atto del fatto che nella prassi invalsa precedentemente all'interpretazione innovativa il trasferimento «veniva operato al valore di libro dei titoli alla data dell'operazione senza procedere ad una nuova valorizzazione».

presenza di perdite *durevoli* di valore. In base all'impostazione oggi in vigore, invece, è in ogni caso necessario svalutare i titoli al minor valore di mercato prima di procedere alla loro iscrizione nel comparto durevole, cosicché l'effetto del passaggio al criterio di valutazione proprio dei titoli immobilizzati non si riversa con immediatezza sulla misura del reddito dell'esercizio e del correlato capitale di funzionamento, giocoforza già decurtati della svalutazione imposta dalle disposizioni proprie dei titoli circolanti; l'effetto del cambiamento di criterio di valutazione, piuttosto, "scivola" al futuro: la "nuova" classificazione incide quantitativamente solo in chiave prospettica e il "nuovo" criterio di valutazione "muove" da un valore che, per quanto necessario, è già stato rettificato.

Ciò considerato, è ora opportuno apprezzare, anche con riguardo a banche e assicurazioni, la *compatibilità* tra, da un lato, l'adeguamento di criterio di valutazione conseguente ad un cambiamento di classificazione e, dall'altro lato, il rispetto del principio di *consistency*; in tale prospettiva, appare utile ripercorrere i singoli aspetti di specificità testé accennati allo scopo di verificare se essi inducano a modificare la situazione di compatibilità in precedenza accertata con riguardo alle imprese industriali.

- a) L'obbligo della "delibera quadro", seppur importante ai fini dell'ordinamento di tutta la problematica, non condiziona in alcun modo il ragionamento precedentemente sviluppato, costituendo esso un presupposto che si posiziona "a monte" rispetto alla questione rilevante ai nostri fini.
- b) In prima approssimazione, il vincolo che impone la sussistenza di situazioni di carattere "straordinario" ed "eccezionale" per poter provvedere al trasferimento di titoli sembra effettivamente raccordarsi con la deroga alla continuità di applicazione dei criteri di valutazione nella misura in cui evoca i "casi eccezionali" che di tale deroga costituiscono il presupposto. Invero, a seguito di un esame più approfondito, emerge con chiarezza come le suddette situazioni di "straordinarietà" e di "eccezionalità" sono sì un presupposto necessario imposto dagli organismi di vigilanza, ma esclusivamente nella prospettiva del cambiamento di destinazione impresso ai titoli (con il cambiamento di classificazione che ne discende), a nulla rilevando ai fini del successivo processo di valutazione. In altri termini, le situazioni di carattere "straordinario" ed "eccezionale", nel caso di specie, sono intimamente connesse al momento classificatorio del calcolo di bilancio, costituendo necessario presupposto per un cambiamento di destinazione, e non sono invece connesse al momento valutativo, ancorché quest'ultimo, di fatto, risulti condizionato dalla classificazione prescelta. L'affermazione, con riguardo alle banche, è avallata dalle Istruzioni di Banca d'Italia là dove si sostiene che un eventuale tra-

sferimento di titoli è effettuato «in deroga al principio generale della costanza temporale dei *criteri di redazione*» degli schemi di bilancio (di cui all'art. 7 del D. Lgs. 87/1992), in assenza – aggiungiamo noi – di qualsivoglia richiamo alla deroga del principio generale di costanza dei *criteri di valutazione* (di cui all'art. 15 del medesimo Decreto)⁴¹.

- c) Infine, pure il terzo aspetto di specificità sopra sottolineato, attinente il valore da recepire in sede di prima iscrizione nel nuovo comparto dei titoli trasferiti, non inficia la conclusione in precedenza raggiunta giacché resta fermo il fatto che il criterio di valutazione applicato ai titoli destinati al comparto durevole continua ad essere il medesimo così come continua ad esser il medesimo il criterio di valutazione applicato ai titoli destinati al comparto non durevole. Si ricorda peraltro che, come in precedenza illustrato, le più recenti indicazioni fornite in materia dalla Consob e dagli organismi di vigilanza hanno ristretto gli spazi di libertà concessi alle imprese con riguardo al profilo valutativo del trasferimento dei titoli. Infatti, in base all'impostazione oggi in vigore, è comunque obbligatorio, al verificarsi delle necessarie condizioni, svalutare i titoli destinati al comparto non durevole, sia che si proceda sia che non si proceda al loro trasferimento nel comparto durevole; di conseguenza, il vincolo di dover *comunque* svalutare costringe le imprese ad effettuare i trasferimenti solo a fronte di “sostanziali” cambiamenti di destinazione, in assenza di condizionamenti imposti dalla ricerca di obiettivi di risultato.

Tutto ciò premesso, l'analisi della normativa primaria e secondaria sancita per le imprese bancarie e assicurative non porta ad evidenziare alcuna disposizione tale da inficiare la validità del ragionamento sviluppato con riguardo alle imprese industriali. Anzi, a rigore, il fatto che la normativa bancaria sancisca esplicitamente, accanto al principio di costanza dei criteri di valutazione, il principio di costanza dei criteri di redazione dei conti di bilancio, avvalorando ulteriormente la tesi sostenuta: il trasferimento dei titoli, infatti, “tocca” direttamente solo il principio relativo ai conti di bilancio, comportandone di conseguenza, in base alla esplicita previsione di Banca d'Italia, una deroga; il che mette implicitamente in luce come gli effetti dell'operazione di trasferimento non siano ricondotti dall'organismo di vigilanza al principio, pure sancito dalla normativa, di costanza di applicazione dei criteri valutativi.

Da quanto esposto discende quindi che la conclusione alla quale si è pervenuti in precedenza può essere estesa anche alle imprese bancarie e assicurative: il cambiamento di classificazione, nella misura in cui non comporta “modificazione di criterio di valuta-

⁴¹ Istruzioni di Banca d'Italia relative alle modalità di redazione dei bilanci bancari, aggiornate al 30 luglio 2002 (circ. 166 del 30 luglio 1992), p. 2.2.2 (il corsivo è nostro).

zione”, non postula la necessità di derogare al principio generale di continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Tale tesi, che non sempre ha trovato unanime condivisione⁴², di recente è stata esplicitamente avallata, con riguardo alle sole banche quotate, dalla comunicazione Consob del 15 giugno 2001, là dove sancisce che «il trasferimento di comparto di un titolo non dà luogo ad una variazione di criterio contabile e, quindi, non richiede che vengano fornite le informazioni relative a tali mutamenti» (*in primis*, la situazione pro-forma richiesta dalla stessa Consob in presenza di variazioni di criteri contabili).

7. Conclusioni. — La disamina proposta nel presente lavoro ha portato a sostenere che l’adeguamento di criterio di valutazione conseguente ad un cambiamento di classificazione non configura una deroga al principio di costanza di cui all’art. 2423 *bis* c.c. In base all’indagine svolta, tale affermazione pare assumere portata tendenzialmente generale, a prescindere dall’elemento patrimoniale oggetto di nuova e diversa classificazione e valutazione nonché a prescindere dalla natura dell’attività svolta dall’impresa investita dalla problematica⁴³.

La conclusione testé sintetizzata “fotografia”, sulla base dell’interpretazione fornita in questo contributo, la situazione ad oggi vigente. Tuttavia, volgendo lo sguardo al futuro, una ulteriore considerazione si rende necessaria: è noto a tutti gli addetti ai lavori che il sistema tecnico-normativo preposto a disciplinare la redazione del bilancio di esercizio si appresta ad affrontare una fase di intensi cambiamenti, se non addirittura di drastica rivoluzione. Le imprese quotate saranno obbligate, a far data dal 2005, all’atto della redazione del bilancio consolidato di gruppo, ad adottare i principi contabili internazionali emanati dall’*International Accounting Standard Board* (Iasb). Lo stesso obbligo potrebbe poi essere esteso – la circostanza ad oggi non è ancora nota – ad altre imprese (quelle non quotate) e ad altri bilanci (quelli relativi a singole entità giuridiche). A ciò si aggiunga, inoltre, che è in atto un processo che tende ad un progressivo “avvicinamento” tra le direttive europee emanate in materia di conti annuali delle imprese e gli stessi principi internazionali. Il tutto, poi, rileva sia con riguardo alle imprese industriali sia con riguardo a quelle bancarie e assicurative.

⁴² La necessità di derogare al principio di costanza dei criteri di valutazione a seguito del trasferimento di titoli da un comparto all’altro, ad esempio, è sostenuta in G. GIORDANO, *I criteri di valutazione del bilancio*, in E. CAVALIERI (a cura di), *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Utet, Torino, 1993, p. 301. Una correlazione tra l’adeguamento del criterio di valutazione conseguente al trasferimento dei titoli e la deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione è pure rilevata in S. MARASCA, *Il processo valutativo*, in S. MARASCA (a cura di), *Il bilancio d’esercizio di banche, assicurazioni e fondi pensione*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 116 ss.; l’Autore, peraltro, si limita a rilevare la correlazione senza sostenere esplicitamente la tesi della necessità di far ricorso alla deroga all’atto di un trasferimento di titoli.

⁴³ Si consideri peraltro il limite d’indagine illustrato alla nota 35.

Orbene, il “sistema di bilancio” delineato dai principi contabili internazionali è profondamente diverso rispetto a quello oggi imposto alle imprese italiane dalle disposizioni del codice civile. Ciò comporta, ai nostri fini, una conseguenza di rilievo: alcuni dei “punti fermi” che si pongono alla radice del problema analizzato nel presente lavoro (e della soluzione che è stata proposta) potrebbero dover essere rimessi in discussione, perlomeno con riguardo ad alcune classi di imprese e di bilanci. Sia sufficiente la seguente riflessione: da un lato, i principi contabili internazionali non impongono strutture rigide di bilancio, non identificano macro-classi vincolanti che danno contenuto ai prospetti contabili, non obbligano all’adozione del principio di classificazione basato sulla “destinazione economica” impressa agli elementi patrimoniali attivi⁴⁴, facendo così pensare ad uno “scardinamento”, sin dall’origine, dei termini della questione analizzata in questo contributo; dall’altro lato, tuttavia, gli stessi principi contabili internazionali continuano a ritenere significative le scelte di classificazione effettuate in bilancio ai fini dell’applicazione dell’uno piuttosto che dell’altro criterio di valutazione⁴⁵, lasciando così ancora spazio alla problematica del cambiamento di criterio conseguente ad un “trasferimento” di valori da una classe all’altra.

È tuttavia doveroso ribadire che la prospettiva testé richiamata rileverà esclusivamente con riguardo alle entità direttamente interessate dall’adozione dei principi contabili internazionali; negli altri casi, infatti, permarrà la centralità della disciplina civilistica assunta a fondamento delle riflessioni formulate nel presente lavoro, seppur modificata e aggiornata sulla base delle tendenze in atto a livello europeo. Il tutto darà così origine, verosimilmente, ad una sorta di “sdoppiamento” del sistema di regole preposto a disciplinare la redazione del bilancio, e ciò anche con riguardo ad alcuni aspetti che “toccano” la questione del cambiamento di criterio di valutazione quale effetto di una differente classificazione.

In questa sede risulterebbe tuttavia riduttivo tentare di formulare ulteriori osservazioni in relazione alle conseguenze indotte dalle novità accennate, estremamente complesse e, per di più, dai contorni ancora incerti. Preme solo concludere sottolineando che la problematica approfondita nell’articolo si aprirà sicuramente a nuove e stimolanti riflessioni che si renderanno necessarie nell’ambito di un sistema di regole che si presenterà profondamente innovato e maggiormente articolato, in ragione del richiamato “sdoppiamento”, rispetto al passato.

⁴⁴ Si veda al riguardo INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), *International Accounting Standard, IAS 1*, tradotto in PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 2001, *IAS 1 – Presentazione del bilancio*, Il Sole 24 ore, Milano, 2002, p. 87 ss.

⁴⁵ Sia sufficiente fare riferimento al contenuto di un recente *Exposure Draft*: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), *Exposure Draft, ED 4 – Disposal of non-current assets and presentation of discontinued operations* (il documento è pubblicato nel sito internet IASB).

2009

International Accounting Standards Board (IASB®)

IFRS® per le PMI

International Financial Reporting Standard
per le Piccole e Medie Imprese (PMI)



L'International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (IFRS per le PMI) è pubblicato dall'International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410
Fax: +44 (0)20 7246 6411
Email: iasb@iasb.org
Web: www.iasb.org

La International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), gli autori e gli editori non accettano responsabilità per le perdite causate a qualsiasi persona che agisce o si astiene dall'agire secondo i contenuti della presente pubblicazione, indipendentemente dal fatto che tale perdita possa essere stata determinata da negligenza o da altri fattori.

Copyright © 2009 IASCF

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta o utilizzata in alcuna forma, parziale o totale, o mediante mezzi elettronici, meccanici o altri mezzi di cui si ha conoscenza attualmente o che saranno inventati in futuro, compresa la riproduzione cartacea ed elettronica, ovvero in alcun sistema per la ricerca e memorizzazione automatica di informazioni, senza previa autorizzazione scritta da parte della IASCF.

La traduzione italiana dell'IFRS per le SME contenuta nel presente volume non è stata approvata da un Review Committee nominato dalla IASCF. Il copyright della traduzione italiana è della IASCF.

International Financial Reporting Standards (incluso Principi contabili internazionali, Interpretazioni SIC e IFRIC), Exposure Draft e altre pubblicazioni IASB sono protetti da diritti d'autore appartenenti alla IASCF. Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards e delle altre pubblicazioni IASB è quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese. Per ricevere copie del testo approvato, rivolgersi alla IASCF. Si prega di rivolgere eventuali domande in merito a pubblicazioni e diritti d'autore al seguente indirizzo:

IASC Foundation Publications Department,
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749
Email: publications@iasb.org Web: www.iasb.org



International
Accounting Standards
Committee Foundation®

Il logo dello IASB/il logo della IASCF/ "Hexagon Device", il logo della IASC Foundation Education, "IASC Foundation", "eIFRS", "IAS", "IASB", "IASC", "IASCF", "IASs", "IFRIC", "IFRS", "IFRSs", "International Accounting Standards", "International Financial Reporting Standards" e "SIC" sono marchi registrati della IASCF.

SOMMARIO

INTRODUZIONE

**INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (IFRS PER LE PMI)**

| | |
|---|------------|
| PREFAZIONE | 9 |
| Sezione | |
| 1 PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 13 |
| 2 CONCETTI E PRINCIPI PERVASIVI | 14 |
| 3 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO | 22 |
| 4 PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA | 26 |
| 5 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO E CONTO ECONOMICO | 29 |
| 6 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO E PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO E DEGLI UTILI PORTATI A NUOVO | 32 |
| 7 RENDICONTO FINANZIARIO | 34 |
| 8 NOTE AL BILANCIO | 38 |
| 9 BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO | 40 |
| 10 PRINCIPI CONTABILI, STIME ED ERRORI | 44 |
| 11 STRUMENTI FINANZIARI DI BASE | 48 |
| 12 EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | 59 |
| 13 RIMANENZE | 64 |
| 14 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE | 68 |
| 15 PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE | 71 |
| 16 INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 74 |
| 17 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI | 76 |
| 18 ATTIVITÀ IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO | 81 |
| 19 AGGREGAZIONI AZIENDALI E AVVIAMENTO | 85 |
| 20 LEASING | 89 |
| 21 ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI | 95 |
| Appendice – Linee guida sulle disposizioni di rilevazione e valutazione | 98 |
| 22 PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 101 |
| Appendice – Esempio di contabilizzazione di un debito convertibile da parte dell'emittente | 105 |
| 23 RICAVI | 107 |
| Appendice – Esempi di rilevazione dei ricavi in base ai principi della Sezione 23 | 112 |
| 24 CONTRIBUTI PUBBLICI | 117 |
| 25 ONERI FINANZIARI | 118 |
| 26 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI | 119 |
| 27 RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ | 124 |
| 28 BENEFICI PER I DIPENDENTI | 130 |
| 29 IMPOSTA SUL REDDITO | 139 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 30 | CONVERSIONE IN VALUTA ESTERA | 144 |
| 31 | IPERINFLAZIONE | 148 |
| 32 | FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO | 150 |
| 33 | INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE | 153 |
| 34 | ATTIVITÀ SPECIALISTICHE | 156 |
| 35 | PASSAGGIO ALL'IFRS PER LE PMI | 159 |
| | GLOSSARIO | 163 |
| | TABELLA DI DERIVAZIONE | 177 |
| | APPROVAZIONE DA PARTE DEL BOARD DELL'IFRS PER LE PMI PUBBLICATO NEL LUGLIO 2009 | 179 |
| | MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI | 181 |
| | BILANCIO ESEMPLIFICATIVO E PRESENTAZIONE E LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE | 225 |

Prefazione all'IFRS per le PMI

Lo IASB

- P1 L'International Accounting Standards Board (IASB) è stato fondato nel 2001 come parte dell'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).
- P2 Le finalità della Fondazione IASC e dello IASB sono:
- sviluppare, nell'interesse pubblico, una singola serie di principi contabili globali di alta qualità, comprensibili ed applicabili che richiedano una informativa di alta qualità, trasparente e comparabile nel bilancio e nella comunicazione d'impresa per aiutare coloro che operano nei mercati di capitale mondiali e gli altri utilizzatori a prendere decisioni di natura economica;
 - promuovere l'uso e l'applicazione rigorosa di tali principi;
 - nel conseguire le finalità associate ad (a) e (b), tener conto, se opportuno, delle particolari esigenze delle piccole e medie imprese e delle economie emergenti; e
 - sviluppare la convergenza tra principi contabili nazionali e Principi contabili internazionali e International Financial Reporting Standard verso soluzioni di alta qualità.
- P3 Il governo della Fondazione IASC è affidato a ventidue *Trustee*. Le responsabilità dei *Trustee* comprendono la nomina dei membri dello IASB e dei consigli e dei comitati associati, così come assicurare i finanziamenti per l'organizzazione.
- P4 Lo IASB è l'organismo di normazione contabile della Fondazione IASC. Dal 1° luglio 2009 lo IASB è composto da quindici membri, il cui numero sarà portato a sedici non oltre il 1° luglio 2012. Il numero consentito di membri a tempo parziale è fissato in un massimo di tre. Lo IASB è responsabile dell'approvazione degli **International Financial Reporting Standards** (IFRS, incluso Interpretazioni) e dei documenti connessi, quali il *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*, le exposure draft, e altri documenti di discussione. Prima che lo IASB iniziasse a operare, gli International Accounting Standards (IAS) e le relative Interpretazioni venivano stabiliti dal Board dello IASC, istituito il 29 giugno 1973. Con risoluzione dello IASB, gli IAS e le relative Interpretazioni restano applicabili, con la stessa autorità degli IFRS sviluppati dallo IASB, a meno che e finché lo IASB non li modifichi o ritiri.

Gli International Financial Reporting Standard

- P5 Lo IASB raggiunge i propri obiettivi principalmente sviluppando e pubblicando gli IFRS e promuovendo l'utilizzo di quei Principi nei **bilanci redatti per uso pubblico** e altre informazioni contabili. Altre informazioni contabili comprendono informazioni fornite al di fuori del bilancio, che assistono nell'interpretazione di un **bilancio** completo o migliorano la capacità degli utenti di prendere decisioni di carattere economico. Il termine 'rendicontazione contabile' comprende i bilanci redatti per uso pubblico più altre informazioni contabili.
- P6 Gli IFRS illustrano la rilevazione, la valutazione, la presentazione e le disposizioni sull'informativa da fornire relative alle operazioni e ad altri fatti e condizioni che sono significativi nei bilanci redatti per uso pubblico. Questi possono inoltre illustrare disposizioni per operazioni, fatti e condizioni che si manifestano principalmente in settori specifici. Gli IFRS si basano sul *Quadro sistematico*, che tratta i concetti sottostanti le informazioni presentate nei bilanci redatti per uso pubblico. La finalità del *Quadro sistematico* è di facilitare la formulazione uniforme e logica degli IFRS. Inoltre esso fornisce una base per l'utilizzo di un giudizio nella risoluzione di questioni contabili.

Bilanci redatti per uso pubblico

- P7 Gli IFRS sono concepiti per essere applicati a bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni contabili di entità con fine di lucro. I bilanci redatti per uso pubblico sono concepiti per le comuni necessità informative di una vasta gamma di utenti, per esempio, azionisti, creditori, dipendenti e il pubblico in generale. La finalità del bilancio redatto per uso pubblico è quella di fornire informazioni sulla **situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari** di un'entità che siano di utilità per quegli utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico.
- P8 I bilanci redatti per uso pubblico sono quelli volti a soddisfare le necessità di informazioni finanziarie di carattere generale di una vasta gamma di utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere

informazioni atte a soddisfare le loro particolari necessità informative. I bilanci redatti per uso pubblico includono quelli che sono presentati separatamente o all'interno di altri documenti pubblici, quali relazioni annuali o prospetti informativi.

L'IFRS per le PMI

- P9 Lo IASB sviluppa e pubblica anche un principio distinto da applicarsi ai bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni finanziarie di quelle entità che in molti paesi sono indicati con termini diversi, tra cui **piccole e medie imprese** (PMI), entità private ed entità non di interesse diffuso. Il principio è l'*International Financial Reporting Standard per piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)*.
- P10 Il termine piccole e medie imprese utilizzato dallo IASB è definito e illustrato nella Sezione 1 *Piccole e medie imprese*. Molte giurisdizioni del mondo hanno elaborato proprie definizioni di PMI per una vasta gamma di finalità, tra cui la statuizione di obblighi di rendicontazione contabile. Tali definizioni nazionali o regionali spesso comprendono criteri quantitativi basati su ricavi, attività, dipendenti o altri fattori. Di frequente, il termine PMI è utilizzato per indicare o per includere entità molto piccole, indipendentemente dal fatto che esse redigano bilanci per uso pubblico per utilizzatori esterni.
- P11 Le PMI spesso producono bilanci utilizzabili unicamente dai titolari-dirigenti, dalle autorità fiscali o da altre autorità governative. I bilanci prodotti unicamente per tali fini non sono necessariamente bilanci redatti per uso pubblico.
- P12 La normativa fiscale è specifica per ogni giurisdizione e gli obiettivi di rendicontare il bilancio redatti per uso pubblico differiscono dagli obiettivi di rendicontare il reddito imponibile. Pertanto, non è verosimile che i bilanci redatti in conformità all'*IFRS per le PMI* soddisfino pienamente tutte le valutazioni richieste dalla normativa fiscale e dalla normativa di una giurisdizione. La giurisdizione può essere in grado di ridurre l'"onere della doppia rendicontazione" che graverebbe sulle PMI strutturando le dichiarazioni fiscali come riconciliazioni dell'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità all'*IFRS per le PMI* e con altre modalità.

Autorità dell'IFRS per le PMI

- P13 La decisione sulle entità che devono o possono utilizzare i principi dello IASB è demandata alle autorità legislative e di regolamentazione nonché agli organismi di normazione contabile dei singoli ordinamenti giuridici. Questo è valido per gli **IFRS completi** e per gli *IFRS per le PMI*. Tuttavia, una definizione chiara della fattispecie di entità per cui l'*IFRS per le PMI* è concepito, secondo quanto esposto nella Sezione 1 dell'*IFRS*, è essenziale affinché (a) lo IASB possa decidere in merito agli obblighi contabili e informativi più appropriati per quella categoria di entità e (b) le autorità legislative e di regolamentazione, gli organismi di normazione contabile, le entità che redigono il bilancio e i loro revisori contabili siano informati dell'ambito di applicazione previsto dall'*IFRS per le PMI*. Una definizione chiara è anche essenziale affinché le entità che non sono piccole e medie imprese, e pertanto non sono idonee ad utilizzare l'*IFRS per le PMI*, non affermino di operare in conformità ad esso (vedere paragrafo 1.5).

Organizzazione dell'IFRS per le PMI

- P14 L'*IFRS per le PMI* è organizzato per argomento, e ciascun argomento è esposto in una sezione con numerazione separata. I riferimenti incrociati ai paragrafi sono identificati mediante il numero della sezione seguito dal numero del paragrafo. I numeri dei paragrafi sono nel formato xx.yy, dove xx è il numero della sezione e yy è il numero consecutivo del paragrafo di quella sezione. Negli esempi che considerano importi monetari, l'unità di misura è "currency units" (unità monetaria) (abbreviato CU).
- P15 Tutti i paragrafi dell'*IFRS* hanno pari autorità. Alcune sezioni includono appendici della guida applicativa non appartenenti all'*IFRS* ma che, piuttosto, costituiscono linee guida per la sua applicazione.

Aggiornamento dell'IFRS per le PMI

- P16 Lo IASB prevede di esaminare in maniera esaustiva le esperienze che le PMI avranno ricavato dall'applicazione dell'*IFRS per le PMI* dopo che un ampio numero di entità avrà redatto per due anni i propri bilanci utilizzando l'*IFRS*. Lo IASB prevede di proporre delle modifiche per risolvere le problematiche applicative individuate in tale esame. Esso considererà anche gli *IFRS* completi nuovi e modificati adottati da quando è stato pubblicato l'*IFRS per le PMI*.

- P17 Dopo tale esame iniziale sull'attuazione del principio, lo IASB prevede di proporre delle modifiche all'*IFRS per le PMI* pubblicando un'exposure draft esaustiva all'incirca una volta ogni tre anni. Nell'elaborare tali exposure draft, esso prevede di prendere in considerazione gli IFRS nuovi e modificati adottati nel triennio precedente, così come problematiche specifiche portate alla sua attenzione relativamente a possibili modifiche all'*IFRS per le PMI*. Lo IASB considera il ciclo triennale come un piano provvisorio e non come un impegno fisso. All'occorrenza, può individuare un problema per il quale possa essere necessario valutare una modifica dell'*IFRS per le PMI* prima dello scadere del normale ciclo triennale. Finché l'*IFRS per le PMI* non viene modificato, qualsiasi cambiamento che lo IASB può attuare o proporre relativamente agli IFRS completi non viene applicato all'*IFRS per le PMI*.
- P18 Lo IASB prevede che intercorrerà un periodo di almeno un anno tra la data di pubblicazione delle modifiche all'*IFRS per le PMI* e la data di entrata in vigore delle stesse.

International Financial Reporting Standard (IFRS) per le piccole e medie imprese

Sezione 1 Piccole e medie imprese

Ambito di applicazione previsto del presente IFRS

- 1.1 L'*IFRS per le PMI* è destinato alle **piccole e medie imprese** (PMI). Questa sezione descrive le caratteristiche delle PMI.

Descrizione delle piccole e medie imprese

- 1.2 Le piccole e medie imprese sono entità che:
- (a) non rappresentano un interesse diffuso,
 - (b) pubblicano **bilanci redatti per uso pubblico** per utilizzatori esterni. Tra gli esempi di utilizzatori esterni rientrano i soci non coinvolti nella gestione dell'attività aziendale, i creditori esistenti e potenziali nonché le agenzie di rating.
- 1.3 Un'entità presenta un interesse diffuso se:
- (a) i suoi strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato o se è in procinto di emettere tali strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato *over-the-counter*, compresi i mercati locali e regionali), oppure
 - (b) detiene attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di *terze parti* come una delle sue attività principali. Quest'ultimo è il caso tipico di banche, cooperative di credito, compagnie assicurative, mediatori/operatori di titoli, fondi comuni e banche di investimento.
- 1.4 Alcune entità possono anche ottenere attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di *terze parti* perché detengono e gestiscono risorse finanziarie loro affidate da clienti o soci non coinvolti nella gestione dell'entità. Tuttavia, se lo fanno per ragioni connesse a un'attività principale (come per esempio nel caso di agenti di viaggio o immobiliari, scuole, organizzazioni di beneficenza, imprese cooperative che richiedono un deposito associativo nominale e venditori che ricevono il pagamento prima della fornitura di merci o servizi, quali le imprese di servizi di pubblica utilità), ciò non conferisce loro un interesse diffuso.
- 1.5 Se un'entità di interesse diffuso adotta il presente IFRS, il suo bilancio non sarà dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI*, anche se la normativa o i regolamenti vigenti nella giurisdizione pertinente permettono o dispongono che il presente IFRS sia utilizzato da entità di interesse diffuso.
- 1.6 A una **controllata** la cui **capogruppo** utilizza gli **IFRS completi**, o che sia parte di un **gruppo** consolidato che utilizza gli IFRS completi, non è fatto divieto di utilizzare il presente IFRS ai fini della redazione del bilancio, sempre che tale controllata rappresenti essa stessa un interesse diffuso. Se il bilancio è dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI*, esso deve ottemperare a tutte le disposizioni del presente IFRS.

Sezione 2

Concetti e principi pervasivi

Ambito di applicazione della presente sezione

- 2.1 La presente sezione descrive l'**obiettivo del bilancio** delle piccole e medie imprese (PMI) e le qualità che rendono utili le informazioni nel bilancio delle PMI. Essa illustra anche i concetti e i principi fondamentali sottostanti al bilancio delle PMI.

Obiettivo del bilancio delle piccole e medie imprese

- 2.2 L'obiettivo del bilancio di un'impresa di piccole e medie dimensioni è di fornire informazioni sulla sua **situazione patrimoniale e finanziaria, sul suo risultato economico e sui suoi flussi finanziari** dell'entità, utili ai fini dell'assunzione di decisioni economiche da parte di un ampio numero di utilizzatori che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari necessità informative.
- 2.3 Il bilancio evidenzia anche i risultati prodotti dallo spirito di servizio della direzione aziendale, ossia la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse ad essa affidate.

Caratteristiche qualitative delle informazioni del bilancio

Comprensibilità

- 2.4 Le informazioni fornite dal bilancio devono essere presentate in modo da renderle comprensibili agli utilizzatori che abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l'informazione con normale diligenza. Tuttavia, la necessità di comprensibilità non consente di omettere informazioni rilevanti sostenendo che esse possono risultare di difficile comprensione per alcuni utilizzatori.

Significatività

- 2.5 Le informazioni fornite nel bilancio devono essere rilevanti ai fini del processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente **significativa** quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

Rilevanza

- 2.6 L'informazione è **rilevante**—e pertanto è significativa— se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della voce o dell'errore, giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. Tuttavia, non è appropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dall'*IFRS per le PMI* al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità.

Attendibilità

- 2.7 Le informazioni fornite nel bilancio devono essere **attendibili**. Le informazioni sono attendibili quando sono prive di errori e distorsioni rilevanti e rappresentano fedelmente ciò che intendono rappresentare o che si potrebbe ragionevolmente supporre che rappresentino. Il bilancio non è privo di distorsioni (ossia non è neutrale) se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse può influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

- 2.8 Le operazioni e gli altri eventi e condizioni devono essere contabilizzati e presentati conformemente alla loro sostanza e non soltanto alla loro forma giuridica. Ciò migliora l'attendibilità del bilancio.

Prudenza

- 2.9 Le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e circostanze sono rese note illustrandone la loro natura e misura esercitando prudenza nella preparazione del bilancio. La prudenza consiste nell'impiego di un grado di cautela nel formulare i giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati. Tuttavia, l'esercizio della prudenza non consente che vengano deliberatamente sottostimate le attività o i ricavi, né che vengano deliberatamente sovrastimate le passività o i costi. In breve, la prudenza non consente distorsioni.

Completezza

- 2.10 Per essere attendibili, le informazioni di bilancio devono essere complete nei limiti della rilevanza e del costo. Una omissione può rendere l'informazione falsa o fuorviante e perciò non attendibile e deficitaria in termini di rilevanza.

Comparabilità

- 2.11 Gli utilizzatori devono poter paragonare nel tempo il bilancio di un'entità per identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati economici. Gli utilizzatori inoltre devono essere in grado di comparare il bilancio di entità diverse per confrontare le situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i flussi finanziari. Perciò la valutazione e l'esposizione degli effetti finanziari di operazioni e altri fatti e condizioni tra loro simili devono essere nel corso del tempo iscritte in bilancio in modo coerente, sia nell'ambito di una stessa entità ed anche concretamente ad altre entità. Inoltre, gli utilizzatori devono essere informati dei **principi contabili** adottati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Tempestività

- 2.12 Per essere significative, le informazioni finanziarie devono poter influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori. **La tempestività** richiede di fornire le informazioni entro l'arco di tempo decisionale. Se vi sono ritardi ingiustificati nel riportare le informazioni, queste potrebbero perdere di significatività. La direzione aziendale può avere necessità di assicurare un equilibrio tra un'informazione tempestiva e un'informazione attendibile. Nell'equilibrare significatività e attendibilità, deve prevalere la considerazione di come meglio soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori nel processo decisionale economico.

Equilibrio tra benefici e costi

- 2.13 I benefici dati dalle informazioni devono superare il costo necessario per ottenerle. La stima dei benefici e dei costi rappresenta sostanzialmente un processo discrezionale. Inoltre, i costi non sono necessariamente sostenuti da quegli utilizzatori che beneficiano dell'informazione, e spesso è un ampio numero di utilizzatori esterni che ne beneficia.
- 2.14 Le informazioni sulla rendicontazione contabile aiutano i finanziatori ad assumere decisioni migliori, determinando un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali e un minore costo del capitale all'economia nel suo complesso. Anche le singole entità godono dei benefici, incluso un migliore accesso ai mercati di capitali, effetti favorevoli nelle relazioni pubbliche e forse minori costi di capitale. I benefici possono anche consistere in decisioni migliori da parte della direzione aziendale, in quanto le informazioni finanziarie usate internamente si basano spesso, almeno parzialmente, su quelle preparate per una rendicontazione contabile redatta per uso pubblico.

Situazione patrimoniale-finanziaria

- 2.15 La situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità è la correlazione tra attività, passività e patrimonio netto della stessa a una data specifica, secondo quanto presentato nel **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**. Questi termini sono definiti come segue:
- (a) un'**attività** è una risorsa controllata dall'entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi futuri flussi di benefici economici;
 - (b) una **passività** è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione si prevede risulti per l'entità in un deflusso di risorse che incorporano benefici economici;
 - (c) il **patrimonio netto** è ciò che resta delle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le passività.
- 2.16 Alcuni elementi che soddisfano la definizione di attività o passività non possono essere rilevati come attività o passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria perché essi non soddisfano i criteri di **rilevazione** di cui ai paragrafi 2.27–2.32. In particolare, l'attesa che benefici economici futuri affluiranno all'entità o defluiranno dalla stessa deve essere sufficientemente certa per soddisfare il criterio della probabilità prima che un'attività o una passività sia rilevata.

Attività

- 2.17 Il beneficio economico futuro di un'attività è il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai mezzi finanziari ed ai **mezzi equivalenti** che affluiranno all'entità. Tali flussi finanziari provengono dall'utilizzo o dalla dismissione dell'attività.
- 2.18 Molte attività, per esempio immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili. Ciò nonostante, la natura fisica non è caratteristica essenziale per l'esistenza di un'attività. Alcune attività sono immateriali.
- 2.19 Nel determinare l'esistenza di un'attività, il titolo di proprietà non è essenziale. Così, per esempio, gli immobili detenuti tramite operazioni di leasing costituiscono un'attività se l'entità controlla i benefici che si prevede affluiranno dagli immobili medesimi.

Passività

- 2.20 Una caratteristica essenziale di una passività è che l'entità abbia una obbligazione attuale ad agire o comportarsi in una determinata maniera. L'obbligazione può essere una obbligazione legale o una **obbligazione implicita**. Un'obbligazione legale può essere legalmente tutelabile in virtù dell'esistenza di un contratto o di una disposizione statutaria vincolante. Un'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'entità in cui:
- (a) l'entità ha reso noto ad altre parti tramite un modello consolidato di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità, e
 - (b) come risultato, l'entità ha fatto sorgere nei terzi una valida aspettativa che onorerà i propri impegni.
- 2.21 L'estinzione di una obbligazione attuale solitamente implica l'esborso di disponibilità liquide, il trasferimento di altre attività, la fornitura di servizi, la sostituzione di quell'obbligazione con un'altra o la conversione dell'obbligazione in patrimonio netto. Un'obbligazione può essere estinta anche in altri modi, come, per esempio, nel caso in cui un creditore rinunci ai propri diritti o li cancelli.

Patrimonio netto

- 2.22 Il patrimonio netto è ciò che resta delle attività rilevate delle dedotte le passività rilevate. Esso può essere ulteriormente classificato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Per esempio, in una società di capitali, le classificazioni possono comprendere i finanziamenti versati dagli azionisti, gli utili portati a nuovo nonché gli utili o le perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto.

Performance

- 2.23 **La performance** è la relazione tra i ricavi e i costi di un'entità durante un **esercizio**. Il presente IFRS consente alle entità di esporre la performance in un unico prospetto di bilancio (un **prospetto di conto economico complessivo**) o in due prospetti (un **conto economico** e un prospetto di conto economico

complessivo). **Totale conto economico complessivo e utile (perdita) d'esercizio** sono spesso utilizzati come misure di valutazione della performance o presi a base per altri sistemi di valutazione, quali il rendimento dell'investimento o l'utile per azione. Ricavi e costi sono così definiti:

- (a) I **ricavi** sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o di diminuzioni delle passività, che, si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli relativi alle contribuzioni nel capitale dagli investitori;
- (b) I **costi** sono i decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o *riduzioni di valore di attività* o di sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto, diversi da quelli relativi alle distribuzioni agli investitori nel capitale.

2.24 La rilevazione di ricavi e costi deriva direttamente dalla rilevazione e valutazione di attività e passività. Le condizioni per la rilevazione di ricavi e costi sono discusse nei paragrafi da 2.27 a 2.32.

Ricavi

2.25 La definizione di ricavo comprende sia i ricavi sia gli utili.

- (a) I **ricavi** sono proventi che si manifestano nel corso dell'attività ordinaria dell'entità e ai quali ci si riferisce con dizioni varie quali vendite, commissioni, interessi, dividendi, royalties e canoni d'affitto;
- (b) **Gli utili** sono altri proventi che soddisfano la definizione di ricavo ma non sono ricavi. Quando i proventi sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo, essi sono solitamente esposti separatamente poiché individuali è utile ai fini del processo decisionale economico.

Costi

2.26 La definizione di costo comprende sia gli oneri, sia i costi che si sviluppano nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità.

- (a) I **costi** che si sviluppano nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità includono, per esempio, il costo del venduto, gli stipendi e gli ammortamenti. Essi solitamente prendono la forma di flussi finanziari in uscita o di riduzioni di valore di attività quali cassa e suoi equivalenti, rimanenze o immobili, impianti e macchinari;
- (b) Gli **oneri** sono altri elementi che soddisfano la definizione di costo e possono derivare dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità. Quando gli oneri sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo, essi sono solitamente esposti separatamente poiché individuarli è utile ai fini del processo decisionale economico.

Rilevazione di attività, passività, ricavi e costi

2.27 La rilevazione è il procedimento per iscrivere in bilancio una voce che soddisfa la definizione di attività, passività, provento od onere, ed anche i criteri che seguono:

- (a) è **probabile** che ogni beneficio economico futuro a essa associato affluirà o defluirà dall'entità, e
- (b) la voce ha un costo o un valore che può essere valutato con attendibilità.

2.28 La mancata rilevazione di un elemento che soddisfa tali criteri non è sanata dalla illustrazione dei **principi contabili** usati né dalle **note** o da materiale esplicativo.

La probabilità dei benefici economici futuri

2.29 Nel primo criterio di rilevazione il concetto di probabilità è usato in riferimento al grado di incertezza che i benefici economici futuri associati a una certa voce affluiranno o defluiranno dall'entità. Le valutazioni del grado di incertezza insito nel flusso di benefici economici futuri sono effettuate in base alle evidenze disponibili nel momento in cui il bilancio è preparato relative alle situazioni alla data di chiusura dell'esercizio. Tali valutazioni sono effettuate individualmente nel caso di voci singolarmente rilevanti, e complessivamente nel caso di un gran numero di elementi singolarmente non rilevanti.

Attendibilità della valutazione

- 2.30 Il secondo criterio di rilevazione di un elemento è che il suo costo o valore può essere valutato con attendibilità. In molti casi, il costo o valore di un elemento è noto. In altri casi esso deve essere stimato. L'uso di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità. Quando non è possibile fare una stima ragionevole, l'elemento non viene rilevato in bilancio.
- 2.31 Un elemento che non soddisfa le condizioni per la rilevazione può qualificarsi per la rilevazione a una data successiva in conseguenza di circostanze o eventi successivi.
- 2.32 Ciò nonostante, un elemento che non soddisfa le condizioni previste per la rilevazione può richiedere l'illustrazione nelle note, nel materiale esplicativo o nei prospetti supplementari. Tale indicazione è appropriata quando tale informazione è significativa per gli utilizzatori del bilancio per valutare la situazione patrimoniale-finanziaria, l'andamento economico e i cambiamenti nella situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità.

Valutazione di attività, passività, ricavi e costi

- 2.33 La valutazione è il procedimento per determinare gli importi monetari ai quali un'entità misura in bilancio attività, passività, ricavi e costi. Ciò comporta la scelta particolare del criterio di valutazione. Il presente IFRS specifica quale criterio di valutazione un'entità deve usare per molti tipi di attività, passività, ricavi e costi.
- 2.34 Due comuni criteri di valutazione sono il costo storico e il *fair value* (valore equo):
- (a) per le attività, il **costo storico** è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti pagati o il *fair value* (valore equo) del corrispettivo fornito per acquisire le attività al momento della loro acquisizione. Per le passività, il costo storico è l'ammontare di proventi in disponibilità liquide o mezzi equivalenti ricevuti o il *fair value* (valore equo) delle attività non liquide ricevute in cambio dell'obbligazione all'epoca in cui si assume l'obbligazione, o in alcune circostanze (per esempio, nel caso delle imposte sul reddito) l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti che si prevede saranno pagate per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Il costo storico ammortizzato è il costo storico di un'attività o passività più o meno quella parte di tale costo storico precedentemente rilevata come costo o ricavo.
 - (b) Il *fair value* (valore equo) è il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Principi pervasivi di rilevazione e valutazione

- 2.35 Le disposizioni per la rilevazione e la valutazione di attività, passività, ricavi e costi di questo IFRS si basano sui principi pervasivi derivati dal *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio* dello IASB e dagli IFRS completi. In assenza di una disposizione di questo IFRS che si applichi specificatamente a un'operazione, un altro evento o circostanza, il paragrafo 10.4 dà una guida sul modo di formulare un giudizio e il paragrafo 10.5 stabilisce la gerarchia che un'entità deve seguire per scegliere il principio contabile più adatto alle circostanze. Il secondo livello di quella gerarchia richiede a un'entità di considerare le definizioni, le condizioni per la rilevazione e i concetti di valutazione per attività, passività, ricavi e costi nonché i principi pervasivi riportati nella presente sezione.

Principio della competenza

- 2.36 Un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della rilevazione per competenza. Secondo il principio della competenza, gli elementi sono rilevati come attività, passività, patrimonio netto, ricavi o costi quando soddisfano le definizioni e le condizioni di rilevazione per essi previste.

Rilevazione in bilancio

Attività

- 2.37 Un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando è probabile che i benefici economici futuri affluiranno all'entità e l'attività ha un costo o un valore che può essere valutato attendibilmente. Un'attività non è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando è stata sostenuta una spesa dalla quale è ritenuto improbabile che successivamente all'esercizio in corso affluiranno all'entità benefici economici. Invece, una tale operazione si concretizza nella rilevazione di un costo nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato).
- 2.38 L'entità non deve rilevare come attività alcuna **attività potenziale**. Tuttavia, se l'afflusso di benefici economici futuri all'entità è virtualmente certo, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.

Passività

- 2.39 Un'entità deve rilevare una passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando
- (a) l'entità ha un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio a seguito di un evento passato;
 - (b) è probabile che l'entità debba trasferire risorse atte a produrre benefici economici connessi all'adempimento, e
 - (c) l'ammontare del regolamento può essere valutato attendibilmente.
- 2.40 Una **passività potenziale** è un'obbligazione possibile ma incerta oppure un'obbligazione attuale che non è rilevata perché non soddisfa una o entrambe le condizioni (b) e (c) di cui al paragrafo 2.39. Un'entità non deve rilevare come passività una passività potenziale, a eccezione delle passività potenziali di un'entità acquisita in un'aggregazione aziendale (vedere Sezione 19 *Aggregazioni aziendali e avviamento*).

Ricavi

- 2.41 La rilevazione di ricavi deriva direttamente dalla rilevazione e valutazione di attività e passività. Un'entità deve rilevare i ricavi nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) quando si genera un aumento dei futuri benefici economici determinabile in modo attendibile attraverso un incremento delle attività o un decremento delle passività.

Costi

- 2.42 La rilevazione di costi deriva direttamente dalla rilevazione e valutazione di attività e passività. Un'entità deve rilevare i costi nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) quando si genera a una riduzione dei benefici economici futuri, determinabile in modo attendibile attraverso un decremento delle attività, o un incremento delle passività.

Totale conto economico complessivo e utile (perdita) d'esercizio

- 2.43 Il totale conto economico complessivo è la differenza aritmetica tra ricavi e costi. Non è un elemento separato del bilancio né necessita di un principio di rilevazione separato.
- 2.44 L'utile (perdita) d'esercizio è la differenza aritmetica tra ricavi e costi diversi da quelle voci di ricavo e di costo che il presente IFRS classifica come voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Non è un elemento separato del bilancio né necessita di un principio di rilevazione separato.
- 2.45 Il presente IFRS non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di elementi che non soddisfino la definizione di attività o passività, a prescindere dal fatto che essi risultino dall'applicazione della nozione generalmente detta "concetto della correlazione" per la determinazione dell'utile o perdita.

Valutazione al momento della rilevazione iniziale

- 2.46 Al momento della rilevazione iniziale, un'entità deve valutare le attività e le passività al costo storico, a meno che il presente IFRS non richieda che la valutazione iniziale sia effettuata secondo un altro criterio, come ad esempio il *fair value* (valore equo).

Valutazioni successive

Attività e passività finanziarie

- 2.47 Un'entità valuta le **attività finanziarie** e le **passività finanziarie** di base, come definite nella Sezione 11 *Strumenti finanziari di base*, al costo ammortizzato dedotta la riduzione di valore, a eccezione degli investimenti in azioni privilegiate non convertibili e non soggette ad opzione di vendita e in azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita che sono **pubblicamente negoziate** o il cui *fair value* (valore equo) può essere altrimenti valutato con attendibilità, che sono valutati al *fair value* (valore equo), rilevando le variazioni di *fair value* (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 2.48 Un'entità generalmente valuta tutte le altre attività e passività finanziarie al *fair value* (valore equo), rilevando le variazioni di *fair value* (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che il presente IFRS non richieda o permetta la valutazione secondo un criterio diverso, quali il costo o il costo ammortizzato.

Attività non finanziarie

- 2.49 La maggior parte delle attività, non finanziarie inizialmente rilevate da un'entità al costo storico è successivamente valutata secondo altri criteri di valutazione. Per esempio:
- (a) un'entità valuta immobili, impianti e macchinari al minore tra il costo ammortizzato e il valore recuperabile;
 - (b) un'entità valuta le rimanenze al minore tra il costo e il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e vendita;
 - (c) un'entità rileva una perdita per riduzione di valore relativa ad attività non finanziarie che sono in uso o possedute per la vendita.
- La valutazione di attività a tali importi inferiori intende garantire che un'attività non sia valutata a un valore maggiore di quanto l'entità preveda di recuperare dalla vendita o dall'uso di quell'attività.
- 2.50 Per i seguenti tipi di attività non finanziarie, il presente IFRS consente o richiede la valutazione al *fair value* (valore equo):
- (a) partecipazioni in **collegate** e **joint venture** che un'entità valuta al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafi 14.10 e 15.15 rispettivamente);
 - (b) **investimenti immobiliari** che un'entità valuta al *fair value* (valore equo) (vedere paragrafo 16.7);
 - (c) attività agricole (**attività biologiche** e **prodotti agricoli** al momento del raccolto) che un'entità valuta al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita stimati (vedere paragrafo 34.2).

Passività diverse dalle passività finanziarie

- 2.51 La maggior parte delle passività diverse dalle passività finanziarie è valutata alla migliore stima dell'ammontare che sarebbe necessario per estinguere l'obbligazione alla **data di riferimento del bilancio**.

Compensazione

- 2.52 Un'entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito dal presente IFRS.
- (a) Non è una compensazione la valutazione delle attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l'accantonamento per obsolescenza magazzino e l'accantonamento per crediti non recuperabili;
 - (b) Se la normale attività operativa di un'entità non include l'acquisto e la vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, allora l'entità riporta le plusvalenze e

minusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismissione di tali attività deducendo dal corrispettivo della cessione il **valore contabile** del bene e i relativi costi di vendita.

Sezione 3

Presentazione del bilancio

Ambito di applicazione della presente sezione

- 3.1 La presente sezione illustra cosa si intende per presentazione attendibile del **bilancio**, quale conformità all'*IFRS per le PMI* è richiesta e cosa è un'informativa completa di bilancio.

Presentazione attendibile

- 3.2 I bilanci devono presentare attendibilmente la **situazione patrimoniale-finanziaria**, il **risultato economico** e i **flussi finanziari** di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di **rilevazione** di attività, passività, proventi e costi esposti nella Sezione 2 *Concetti e principi pervasivi*.

- (a) Si presume che l'applicazione dell'*IFRS per le PMI*, integrato ove necessario da informazioni aggiuntive, risultato risulti in un bilancio che dà una presentazione attendibile della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari delle PMI;
- (b) come illustrato nel paragrafo 1.5, l'applicazione del presente IFRS da parte di un'entità di interesse diffuso non risulta in una presentazione attendibile conforme al presente IFRS.

Le informazioni integrative aggiuntive di cui al punto (a) sono necessarie quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'effetto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

Conformità all'*IFRS per le PMI*

- 3.3 Un'entità il cui bilancio è conforme all'*IFRS per le PMI* deve esplicitamente e senza riserve attestare tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere dichiarato conforme all'*IFRS per le PMI* a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni del presente IFRS.
- 3.4 Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità al presente IFRS sia così fuorviante da essere in conflitto con la **finalità del bilancio** delle PMI esposta nella Sezione 2, l'entità si dovrà discostare da tale disposizione nella maniera descritta nel paragrafo 3.5, a meno che il quadro regolamentare e normativo applicabile all'entità non vieti tale deroga.
- 3.5 Quando un'entità disattende una disposizione del presente IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 3.4, questa deve indicare quanto segue:
- (a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
- (b) di aver rispettato l'*IFRS per le PMI*, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;
- (c) la natura della deroga, incluso il trattamento richiesto dall'*IFRS per le PMI*, il motivo per cui tale trattamento sarebbe così fuorviante da entrare in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Sezione 2, e il trattamento adottato.
- 3.6 Quando un'entità ha derogato ad una disposizione del presente IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nel paragrafo 3.5(c).
- 3.7 Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità a una disposizione del presente IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio delle PMI esposte nella Sezione 2, e tuttavia il quadro regolamentare e normativo applicabile nella fattispecie non consente la deroga alla disposizione, l'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre gli aspetti fuorvianti percepibili fornendo informazioni su quanto segue:
- (a) la natura della disposizione nel presente IFRS e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità a tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Sezione 2;

- (b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

Continuità aziendale

- 3.8 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione di un'entità che utilizza il presente IFRS deve valutare la capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità è in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche percorribili. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, ai dodici mesi successivi alla **data di riferimento del bilancio**.
- 3.9 Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di **significative** incertezze relative ad eventi o condizioni che fanno insorgere seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

Periodicità dell'informativa

- 3.10 Un'entità deve presentare un'informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative; vedere paragrafo 3.14) almeno annualmente. Quando la data di chiusura dell'**esercizio** di un'entità cambia e il bilancio annuale rappresenta un periodo più lungo o più breve di un anno, l'entità deve indicare quanto segue:
- (a) il fatto stesso;
 - (b) la ragione per cui si adotta un esercizio più lungo o più breve;
 - (c) il fatto che gli importi comparativi presentati in bilancio (incluse le relative note correlate) non sono del tutto paragonabili.

Uniformità di presentazione del bilancio

- 3.11 Un'entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all'altro a meno che:
- (a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un'altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei **principi contabili** definiti nella Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*, o
 - (b) il presente IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.
- 3.12 Quando la presentazione o classificazione di voci nel bilancio viene modificata, l'entità deve riclassificare gli importi comparativi, a meno che la riclassificazione **non sia fattibile**. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la natura della riclassificazione;
 - (b) l'importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata;
 - (c) i motivi della riclassificazione.
- 3.13 Se la riclassificazione degli importi comparativi non è fattibile, un'entità deve indicare perché la riclassificazione non è fattibile.

Informazioni comparative

- 3.14 Ad eccezione di quando il presente IFRS consenta o richieda diversamente, un'entità deve fornire le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell'esercizio corrente. Un'entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Rilevanza e aggregazione

- 3.15 Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.
- 3.16 Le omissioni o le errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese in base al bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata nelle specifiche circostanze. La dimensione o la natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

Informativa completa di bilancio

- 3.17 Un'informativa completa di bilancio di un'entità deve includere tutti gli elementi seguenti:
- (a) un **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria** alla **data di riferimento del bilancio**;
 - (b) alternativamente:
 - (i) un singolo **prospetto di conto economico complessivo** per l'esercizio che indichi tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, incluse le voci rilevate ai fini della determinazione dell'**utile (perdita) d'esercizio** (che è un subtotale nel prospetto di conto economico complessivo) e le voci del **prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo**, o
 - (ii) un **conto economico** separato e un prospetto separato di conto economico complessivo. Se un'entità decide di presentare sia un conto economico, sia un prospetto di conto economico complessivo, il prospetto di conto economico complessivo inizia con l'utile (perdita) d'esercizio e successivamente mostra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
 - (c) un **prospetto delle variazioni di patrimonio netto** dell'esercizio;
 - (d) un **rendiconto finanziario** dell'esercizio;
 - (e) **note**, che comprendono un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative.
- 3.18 Se le uniche variazioni di patrimonio netto durante gli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano dall'utile (perdita) d'esercizio, dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di **errori** di esercizi precedenti e da cambiamenti di principi contabili, l'entità può presentare un unico **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo** in luogo del prospetto di conto economico complessivo e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto (vedere paragrafo 6.4).
- 3.19 Se un'entità non ha altre componenti di conto economico complessivo in alcuno degli esercizi per i quali viene presentato il bilancio, può presentare solo un conto economico oppure un prospetto di conto economico complessivo in cui l'"ultima riga" è denominata "utile (perdita) d'esercizio".
- 3.20 Poiché il paragrafo 3.14 richiede gli importi comparativi rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio, un'informativa completa di bilancio comporta che l'entità deve almeno presentare due di ciascun prospetto richiesto e delle relative note.
- 3.21 In un'informativa completa di bilancio, l'entità deve presentare ciascun prospetto con uguale rilievo.
- 3.22 Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da questi usati nel presente IFRS, purché non siano fuorvianti.

Identificazione del bilancio

- 3.23 Un'entità deve chiaramente identificare ciascun prospetto e le rispettive note e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento. Inoltre, un'entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, ove necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell'informativa presentata:
- (a) la denominazione dell'entità che redige il bilancio e qualsiasi variazione intervenuta dalla chiusura dell'esercizio precedente;
 - (b) se il bilancio si riferisce a una singola entità o ad un **gruppo** di entità;
 - (c) la data di chiusura dell'esercizio e l'esercizio coperto dal bilancio;

- (d) la **moneta di presentazione**, secondo quanto definito nella Sezione 30 *Conversione in valuta estera*;
 - (e) il livello di arrotondamento, se adottato, utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.
- 3.24 Nelle note, un'entità deve indicare quanto segue:
- (a) la sede e la forma giuridica dell'entità, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);
 - (b) una descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni.

Presentazione di informazioni non richieste dal presente IFRS

- 3.25 Il presente IFRS non tratta la presentazione di un'informativa di settore, degli utili per azione o di bilanci intermedi da parte di un'impresa di piccole o medie dimensioni. Un'entità che fornisce tali informazioni deve descrivere il criterio adottato per la loro preparazione e presentazione.

Sezione 4

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Ambito di applicazione della presente sezione

- 4.1 La presente sezione illustra le informazioni da presentare nel **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria** e la maniera in cui presentarle. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (talvolta denominato stato patrimoniale) presenta le **attività**, le **passività** e il **patrimonio netto** di un'entità a una data specifica: la data di chiusura dell'esercizio.

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

- 4.2 Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
- (a) disponibilità liquide e **mezzi equivalenti**;
 - (b) crediti commerciali e altri crediti;
 - (c) **attività finanziarie** (esclusi i valori esposti in (a), (b), (j) e (k));
 - (d) **rimanenze**;
 - (e) **immobili, impianti e macchinari**;
 - (f) **investimenti immobiliari** iscritti al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
 - (g) **attività immateriali**;
 - (h) **attività biologiche** iscritte al costo al netto di ammortamenti accumulati e perdite per riduzione di valore accumulate;
 - (i) attività biologiche iscritte al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
 - (j) partecipazioni in **società collegate**;
 - (k) partecipazioni in **entità a controllo congiunto**;
 - (l) debiti commerciali e altri debiti;
 - (m) **passività finanziarie** (esclusi i valori esposti in (l) e (p));
 - (n) passività e attività per **imposte correnti**;
 - (o) **passività fiscali differite** e **attività fiscali differite** (saranno sempre classificate come non correnti).
 - (p) **accantonamenti**;
 - (q) **partecipazioni di minoranza**, espresse nel **patrimonio netto** separatamente dal patrimonio netto attribuibile ai **soci della controllante**;
 - (r) patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante.
- 4.3 Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e subtotali quando ciò è significativo ai fini della comprensione della **situazione patrimoniale-finanziaria** dell'entità.

Distinzione corrente/non corrente

- 4.4 Un'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 4.5-4.8, ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisca informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate in base al loro livello di liquidità approssimativo (in ordine crescente o decrescente).

Attività correnti

- 4.5 Un'entità deve classificare un'attività come corrente quando:
- (a) si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
 - (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
 - (c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
 - (d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 4.6 Un'entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si assume che la sua durata sia di dodici mesi.

Passività correnti

- 4.7 Un'entità deve classificare una passività come corrente quando:
- (a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
 - (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
 - (c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
 - (d) l'entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 4.8 Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

Ordine e schema delle voci nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

- 4.9 Il presente IFRS non prescrive l'ordine o lo schema con il quale le voci devono essere esposte. Il paragrafo 4.2 fornisce un elenco delle voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:
- (a) le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o l'aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un'entità, e
 - (b) le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell'entità e delle sue operazioni, per fornire l'informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
- 4.10 La decisione circa la presentazione distinta di ulteriori voci prende in considerazione di tutti i seguenti elementi:
- (a) gli importi, la natura e il grado di liquidità delle attività;
 - (b) la destinazione delle attività all'interno dell'entità;
 - (c) gli importi, la natura e le scadenze delle passività.

Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

- 4.11 Un'entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, le seguenti sottoclassificazioni delle voci esposte:
- (a) immobili, impianti e macchinari in classificazioni appropriate per l'entità;
 - (b) crediti commerciali e altri crediti, che riportano separatamente gli importi dovuti da parti correlate, gli importi dovuti da terze parti e i crediti derivanti da ratei attivi non ancora fatturati;
 - (c) rimanenze, riportando separatamente gli importi delle rimanenze:

- (i) possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
 - (ii) impiegate nei processi produttivi per la vendita;
 - (iii) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi;
- (d) debiti commerciali e altri debiti, che riportano separatamente gli importi dovuti a fornitori e a parti correlate, i ricavi differiti e i ratei;
- (e) accantonamenti per **benefici ai dipendenti** e altri stanziamenti;
- (f) categorie di patrimonio netto, quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni, utili portati a nuovo e voci di ricavi e di costi che, secondo quanto disposto dal presente IFRS, sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esposti separatamente nel patrimonio netto.
- 4.12 Un'entità con capitale sociale azionario deve indicare le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o, alternativamente, nelle note:
- (a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
 - (i) il numero delle azioni autorizzate;
 - (ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse ma non interamente versate;
 - (iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
 - (iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
 - (v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli alla distribuzione dei dividendi e al rimborso del capitale;
 - (vi) le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate;
 - (vii) le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi;
 - (b) una descrizione di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.
- 4.13 Un'entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un'informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 4.12(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di patrimonio netto.
- 4.14 Se, alla data di riferimento del bilancio, un'entità ha in essere un accordo vincolante di vendita relativo a un'importante dismissione di attività, o di un gruppo di attività e passività, essa deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) una descrizione delle attività o del gruppo di attività e passività;
 - (b) una descrizione dei fatti e circostanze della vendita o del piano;
 - (c) il valore contabile delle attività o, se la dismissione interessa un gruppo di attività e passività, i valori contabili di tali attività e passività.

Sezione 5

Prospetto di conto economico complessivo e conto economico

Ambito di applicazione della presente sezione

- 5.1 La presente sezione richiede a un'entità di esporre il **totale conto economico complessivo** relativo a un esercizio, ossia il proprio **andamento** economico per quell'esercizio, in uno o due **prospetti di bilancio**. Essa riporta le informazioni da presentare in tali bilanci e la maniera in cui presentarle.

Presentazione del totale conto economico complessivo

- 5.2 Un'entità deve presentare il totale conto economico complessivo di un esercizio in uno dei modi seguenti:
- (a) in un singolo **prospetto di conto economico complessivo**, e in tal caso il prospetto di conto economico complessivo presenta tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, o
 - (b) in due prospetti, un **conto economico** e un prospetto di conto economico complessivo, e in tal caso il conto economico presenta tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, a eccezione di quelle rilevate nel totale conto economico complessivo al di fuori dell'**utile (perdita) d'esercizio**, secondo quanto consentito o richiesto dal presente IFRS.
- 5.3 Il cambiamento dall'approccio “prospetto singolo” all'approccio “due prospetti”, o viceversa, è un cambiamento di principio contabile contemplato dalla Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*.

Approccio – “prospetto singolo”

- 5.4 In base all'approccio con un singolo prospetto, il prospetto di conto economico complessivo deve includere tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio, a meno che il presente IFRS non disponga altrimenti. Il presente IFRS dispone un trattamento diverso nelle seguenti circostanze:
- (a) gli effetti di correzioni di errori e i cambiamenti di **principi contabili** sono presentati come rettifiche retroattive di esercizi precedenti piuttosto che come parte dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui essi si verificano (vedere Sezione 10);
 - (b) tre tipi di **altre componenti di conto economico complessivo** sono rilevati come parte del totale conto economico complessivo, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, quando si verificano:
 - (i) alcuni **utili e perdite** derivanti dalla conversione dei **bilanci** di una gestione estera (vedere Sezione 30 *Conversione in valuta estera*);
 - (ii) alcuni utili e perdite attuariali (vedere Sezione 28 *Benefici per i dipendenti*);
 - (iii) alcune variazioni di *fair value* (valore equo) degli strumenti di copertura (vedere Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*).
- 5.5 Un'entità deve includere nel prospetto di conto economico complessivo almeno le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:
- (a) **ricavi**;
 - (b) oneri finanziari;
 - (c) quota degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in **società collegate** (vedere Sezione 14 *Partecipazioni in società collegate*) ed **entità a controllo congiunto** (vedere Sezione 15 *Partecipazioni in joint venture*) contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto;
 - (d) **oneri fiscali** ad esclusione delle imposte allocate alle voci (e), (g) e (h) seguenti (vedere paragrafo 29.27);
 - (e) un unico importo comprendente il totale
 - (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle **attività operative cessate**, e

- (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività nette che costituiscono l'attività operativa cessata;
 - (f) l'utile (perdita) d'esercizio (se un'entità non ha voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, non è necessario esporre questa voce);
 - (g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 5.4(b)) classificato per natura (esclusi i valori esposti in (h));
 - (h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
 - (i) totale conto economico complessivo (se un'entità non ha altre componenti di conto economico complessivo, può denominare diversamente questa voce, ad esempio utile (perdita) d'esercizio).
- 5.6 Un'entità deve indicare separatamente le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizioni per l'esercizio:
- (a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a
 - (i) **partecipazione di minoranza;**
 - (ii) **soci della controllante;**
 - (b) totale conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a
 - (i) **partecipazione di minoranza;**
 - (ii) **soci della controllante.**

Approccio – “due prospetti”

- 5.7 In base all'approccio con due prospetti, il conto economico deve almeno indicare le voci che presentano gli importi di cui ai paragrafi 5.5(a)–5.5(f) per l'esercizio, con l'utile (perdita) d'esercizio riportato nell'ultima riga. Il prospetto di conto economico complessivo deve iniziare con l'utile (perdita) d'esercizio nella prima riga e deve almeno indicare le voci che presentano gli importi di cui ai paragrafi 5.5(g)–5.5(i) e al paragrafo 5.6 per l'esercizio.

Disposizioni applicabili a entrambi gli approcci

- 5.8 In base al presente IFRS, gli effetti di correzioni di errori e i cambiamenti nei principi contabili sono presentati come rettifiche retroattive di esercizi precedenti piuttosto che come parte dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui essi si verificano (vedere Sezione 10).
- 5.9 Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.
- 5.10 Un'entità non deve presentare o descrivere voci di ricavi e di costi come “componenti straordinarie” nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato), né nelle note.

Analisi dei costi

- 5.11 Un'entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi, o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo fra le due quelle che fornisce indicazioni attendibili e più rilevanti.

Analisi dei costi per natura

- (a) In base a questo metodo di classificazione, i costi sono aggregati nel prospetto di conto economico complessivo secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base alla loro destinazione all'interno dell'entità.

Analisi dei costi per destinazione

- (b) In base a questo metodo di classificazione, i costi sono aggregati secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come

minimo, secondo questo metodo un'entità indica il costo del venduto, separatamente dagli altri costi.

Sezione 6

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e Prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo

Ambito di applicazione della presente sezione

- 6.1 La presente sezione illustra le disposizioni per l'esposizione delle variazioni nel **patrimonio netto** di un'entità in un esercizio, nel **prospetto delle variazioni del patrimonio netto** o, se sono soddisfatte determinate condizioni e un'entità decide in tal senso, nel **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo**.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Scopo

- 6.2 Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto presenta l'utile (perdita) di un'entità in un **esercizio**, le voci di ricavo e di costo rilevate nel **prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo** dell'esercizio, gli effetti dei cambiamenti di **principi contabili** e le correzioni di errori rilevati nell'esercizio, gli importi delle partecipazioni di investitori in "private equity", nonché i dividendi e altre distribuzioni loro spettanti, nel corso dell'esercizio.

Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

- 6.3 Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:
- (a) il **totale conto economico complessivo** dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai **soci** della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
 - (b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità alla Sezione 10 *Principi contabili, stime ed errori*;
 - (c) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:
 - (i) l'utile o la perdita;
 - (ii) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
 - (iii) gli importi delle partecipazioni dei soci, i dividendi e le altre distribuzioni loro spettanti, che mostrino separatamente emissioni di azioni, operazioni con azioni proprie, dividendi e altre distribuzioni ai soci, nonché variazioni nelle interessenze partecipative in controllate che non risultano in una perdita del controllo.

Prospetto di conto economico e utili portati a nuovo

Scopo

- 6.4 Il prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo presenta l'utile o perdita di un'entità e le variazioni negli utili portati a nuovo relativi a un esercizio. Il paragrafo 3.18 consente a un'entità di presentare un prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo in luogo di un prospetto di conto economico complessivo e di un prospetto delle variazioni di patrimonio netto se le uniche variazioni del proprio patrimonio netto verificatesi nel corso degli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano dall'utile o perdita, dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di errori dell'esercizio precedente e da cambiamenti di principi contabili.

Informazioni da presentare nel prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo

- 6.5 Un'entità deve presentare, nel prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo, le seguenti voci in aggiunta alle informazioni richieste dalla Sezione 5 *Prospetto di conto economico complessivo e conto economico*:
- (a) utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio;
 - (b) dividendi deliberati e pagati o pagabili durante l'esercizio;
 - (c) rideterminazioni di utili portati a nuovo per correzioni di errori di esercizi precedenti;
 - (d) rideterminazioni di utili portati a nuovo per cambiamenti di principi contabili;
 - (e) utili portati a nuovo alla fine dell'esercizio.

Sezione 7

Rendiconto finanziario

Ambito di applicazione della presente sezione

- 7.1 La presente sezione espone le informazioni da presentare in un **rendiconto finanziario** e la maniera in cui presentarle. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle variazioni delle **disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti** di un'entità per un esercizio, riportando separatamente le variazioni derivanti da **attività operativa, di investimento e di finanziamento**.

Disponibilità liquide equivalenti

- 7.2 Le disponibilità liquide **equivalenti** rappresentano investimenti finanziari a breve termine e altamente liquidi, posseduti per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, piuttosto che per investimento o per altri scopi. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d'acquisto. Gli scoperti di conto corrente bancari sono normalmente considerati attività di finanziamento simili ai prestiti. Tuttavia, se sono rimborsabili a vista e sono parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un'entità, gli scoperti di conto corrente bancari sono una componente delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti.

Informazioni da presentare nel rendiconto finanziario

- 7.3 Un'entità deve presentare un rendiconto finanziario che riporti i flussi finanziari relativi a un esercizio, classificati per attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Attività operativa

- 7.4 L'attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'entità. Pertanto, i flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. Esempi di flussi finanziari generati dall'attività operativa sono:
- (a) incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
 - (b) incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
 - (c) pagamenti a fornitori di merci e servizi;
 - (d) pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
 - (e) pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività di finanziamento e di investimento;
 - (f) incassi e pagamenti derivanti da investimenti, prestiti e altri contratti posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, trattati come rimanenze acquistate specificatamente per la rivendita.

Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti da parte di un'entità di produzione, possono dare origine a utili o perdite incluse nell'utile (perdita) dell'esercizio. Tuttavia, i flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento.

Attività di investimento

- 7.5 L'attività di investimento comprende l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:
- (a) pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari (incluso immobili, impianti o macchinari costruiti internamente), beni immateriali e altre attività a lungo termine;

- (b) incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
- (c) pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per i titoli classificati come disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);
- (d) incassi derivanti dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre entità e partecipazioni in joint venture (diversi dagli incassi per i titoli classificati come disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione);
- (e) anticipazioni e prestiti concessi a terzi;
- (f) incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti concessi a terzi;
- (g) pagamenti per contratti *future*, contratti *forward*, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o i pagamenti rientrano nell'attività di finanziamento;
- (h) incassi derivanti da contratti *future*, contratti *forward*, contratti di opzione e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, o gli incassi rientrano nell'attività di finanziamento.

Quando un contratto è contabilizzato come operazione di copertura (vedere Sezione 12 *Emissioni di altri strumenti finanziari*), un'entità deve classificare i flussi finanziari nello stesso modo dei flussi finanziari dell'elemento coperto.

Attività di finanziamento

7.6 L'attività di finanziamento rappresenta l'attività che comporta la modifica della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti da un'entità. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono:

- (a) incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
- (b) pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell'entità;
- (c) incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- (d) rimborsi di prestiti;
- (e) pagamenti da parte del locatario per ridurre la passività esistente relativa a un **leasing finanziario**.

Presentazione dei flussi finanziari dell'attività operativa

- 7.7 Un'entità deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando, alternativamente:
- (a) il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni non monetarie, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o di finanziamento, o
 - (b) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi.

Metodo indiretto

- 7.8 Con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è determinato rettificando l'utile o la perdita per gli effetti di:
- (a) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
 - (b) elementi non monetari quali l'**ammortamento**, gli **accantonamenti**, le **imposte differite**, i ratei attivi (passivi) non ancora ricevuti (pagati) in contanti, gli utili e le perdite di cambio non realizzati, gli utili di **collegate** non distribuiti, e le **partecipazioni di minoranza**; e

- (c) tutti gli altri elementi i cui effetti monetari afferiscono ad attività di investimento o di finanziamento.

Metodo diretto

- 7.9 Con il metodo diretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è presentato fornendo informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi. Tali informazioni possono essere ottenute:
- (a) dalle registrazioni contabili dell'entità; o
 - (b) rettificando le vendite, il costo del venduto e altre voci nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) per:
 - (i) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
 - (ii) altri elementi non monetari; e
 - (iii) altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.

Presentazione dei flussi finanziari dell'attività di investimento e di finanziamento

- 7.10 Un'entità deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento. I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisizione e dalla dismissione di controllate o di altre divisioni aziendali devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.

Flussi finanziari in valuta estera

- 7.11 Un'entità deve iscrivere i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera nella **valuta funzionale** dell'entità, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del tempo in cui avviene il flusso finanziario.
- 7.12 L'entità deve convertire i flussi finanziari di una controllata estera al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del tempo in cui avvengono i flussi finanziari.
- 7.13 Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, per riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, l'effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti in valuta estera posseduti, o dovuti, deve essere esposto nel rendiconto finanziario. Pertanto, l'entità deve rideterminare l'ammontare di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti nell'esercizio (quali gli importi di valuta estera posseduta e i conti bancari in valuta estera) ai tassi di cambio alla data di chiusura dell'esercizio. L'entità deve esporre l'utile o perdita non realizzati separatamente dai flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Interessi e dividendi

- 7.14 Un'entità deve esporre separatamente i flussi finanziari derivanti da interessi e dividendi ricevuti e pagati. L'entità deve classificare i flussi finanziari in modo coerente da esercizio a esercizio come attività operativa, di investimento o finanziamento.
- 7.15 Un'entità può classificare gli interessi corrisposti e i dividendi ricevuti come flussi finanziari operativi perché sono inclusi nell'utile (perdita) d'esercizio. In alternativa, l'entità può classificare gli interessi corrisposti e gli interessi e dividendi ricevuti rispettivamente come flussi finanziari dall'attività di finanziamento e di investimento, perché essi sono costi sostenuti per ottenere risorse finanziarie ovvero proventi da investimenti finanziari.
- 7.16 Un'entità può classificare i dividendi corrisposti come flussi finanziari dell'attività di finanziamento perché rappresentano un costo sostenuto per l'ottenimento di risorse finanziarie. In alternativa, l'entità può classificare i dividendi distribuiti come una componente dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa in quanto essi derivano dai flussi finanziari operativi.

Imposta sul reddito

- 7.17 Un'entità deve presentare separatamente i flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito e deve classificarli come flussi finanziari dell'attività operativa, a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività di finanziamento e di investimento. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, l'entità deve indicare l'importo complessivo delle imposte pagate.

Operazioni non monetarie

- 7.18 Un'entità deve escludere dal rendiconto finanziario le operazioni di investimento e di finanziamento che non richiedono l'uso di disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Un'entità deve indicare tali operazioni altrove nel **bilancio** in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e di finanziamento.
- 7.19 Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell'attivo di un'entità. L'esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l'obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell'esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:
- (a) l'acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di operazioni di leasing finanziario;
 - (b) l'acquisizione di un'entità per mezzo di un'emissione di capitale;
 - (c) la conversione di debiti in capitale.

Componenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

- 7.20 L'entità deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori esposti nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, un'entità non deve presentare questa riconciliazione se l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti esposto nel rendiconto finanziario è identico all'ammontare analogamente riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Altre informazioni integrative

- 7.21 L'entità deve indicare, con una relazione della direzione aziendale, l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non utilizzabili liberamente dall'entità. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti possono non essere disponibili per l'utilizzo dell'entità anche a causa, tra l'altro, di controlli valutari o restrizioni legali.

Sezione 8

Note al bilancio

Ambito di applicazione della presente sezione

- 8.1 La presente sezione espone i principi sottostanti alle informazioni da presentare nelle **note** al bilancio e la maniera in cui presentarle. Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel **prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**, del **conto economico complessivo**, nel **conto economico** (se presentato), nel **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo** (se presentato), nel **prospetto delle variazioni di patrimonio netto** e nel **rendiconto finanziario**. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la **rilevazione** in tali prospetti. Oltre alle disposizioni della presente sezione, quasi tutte le altre sezioni del presente IFRS richiedono informazioni integrative che sono normalmente presentate nelle note.

Struttura delle note

- 8.2 Le note devono:
- presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i **principi contabili** specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 8.5-8.7;
 - indicare le informazioni richieste dal presente IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e
 - fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.
- 8.3 Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Per ciascuna voce del bilancio, essa deve fare riferimento alle relative informazioni riportate nelle note.
- 8.4 Un'entità normalmente presenta le note nel seguente ordine:
- dichiarazione che il bilancio è stato redatto in conformità all'*IFRS per le PMI* (vedere paragrafo 3.3);
 - sintesi dei principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 8.5);
 - informazioni di supporto per le voci esposte in bilancio, nell'ordine di presentazione di ciascun prospetto e di ciascuna voce; e
 - tutte le altre informazioni.

Illustrazione dei principi contabili

- 8.5 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un'entità deve indicare quanto segue:
- il criterio o i criteri di valutazione adottati nella preparazione del bilancio;
 - gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

Informazioni sulle decisioni

- 8.6 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, un'entità deve indicare le scelte, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 8.7), che la direzione aziendale ha operato nel il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

Informativa sulle principali cause di incertezza nelle stime

- 8.7 Nelle note un'entità deve indicare l'informativa sulle ipotesi fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima alla data di riferimento del bilancio che comportano rischi rilevanti di dar luogo a

rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:

- (a) della loro natura;
- (b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.

SILVANO CORBELLA
Professore Associato di Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona

IN MERITO ALL'ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL COSTO DELLE STOCK OPTION¹

SOMMARIO: **1.** Premessa. — **2.** L'impostazione "nazionale" e "internazionale": una sintesi delle differenze di trattamento contabile. — **3.** L'iscrizione in bilancio del costo delle stock option. — 3.1. I termini del dibattito. — 3.2. Una interpretazione di prima approssimazione. — 3.3. La tesi sostenuta: la correttezza dell'iscrizione in bilancio del costo delle stock option. **4.** — Conclusioni.

1. Premessa. – Gli ultimi numeri di questa rivista hanno accolto apprezzabili contributi sul tema delle *share-based payment transactions*, di recente disciplinate, sotto il profilo contabile, dalla emanazione del principio internazionale IFRS 2². In linea di massima, le analisi sviluppate nell'ambito di tali contributi hanno privilegiato l'interpretazione dei contenuti del citato principio, predisponendo un pregevole ed esaustivo quadro di riferimento, foriero di interessanti spunti di riflessione, in merito alle problematiche di rilevazione e valutazione in bilancio delle transazioni regolate in forma equity-based.

¹ L'articolo riprende e sintetizza, fatti salvi gli opportuni adattamenti, i contenuti esposti nel 2° e 3° capitolo del volume: S. CORBELLA, *I Piani di stock grant e di stock option destinati al personale. Profili di misurazione del reddito di esercizio*, FrancoAngeli, Milano, 2004.

² Si vedano gli articoli di C. REGOLIOSI pubblicati in questa *Rivista*, n. 4 e 5 del 2005. Si vedano inoltre: M. CASÒ, *Share based payments: la descrizione del problema, gli sviluppi attesi ed alcuni commenti all'approccio proposto*, in questa *Rivista*, 2003, 423-431; G. VERNA, *I diritti di opzione e di apprezzamento delle azioni quali forme di pagamento, particolarmente nei confronti dei dipendenti*, in questa *Rivista*, 2002, 797-825.

Ciò considerato, il presente scritto dà per noti i contenuti dell'Ifrs 2, commentati nei contributi richiamati, focalizzando l'attenzione esclusivamente sulla controversa questione della correttezza dell'iscrizione del costo delle stock option nel bilancio di esercizio³.

Così delimitato il campo d'indagine, la prima parte dello scritto è volta a predisporre le basi conoscitive su cui sviluppare il successivo ragionamento (paragrafo 2). L'obiettivo è quello di "prendere atto" delle differenze esistenti tra la normativa di bilancio vigente nel nostro paese - nel seguito, più brevemente, l'*impostazione "nazionale"* - e le indicazioni fornite dal principio Ifrs 2 dedicato alla regolamentazione della materia - nel seguito, più brevemente, l'*impostazione "internazionale"* -.

Le differenze riscontrate porteranno a sollevare un interrogativo di rilievo: se l'impostazione "internazionale" prescrive la ricognizione in conto economico di un costo che, viceversa, è omesso dall'impostazione "nazionale", quali sono i presupposti che danno spiegazione di tale diverso approccio⁴?

L'identificazione della risposta corretta appare cruciale e densa di risvolti di rilievo sia sul piano dell'approfondimento teorico sia sul piano dei riflessi operativi. In particolare, delle due l'una: i) o le differenze riscontrate trovano razionale spiegazione, a monte, nel diverso *paradigma contabile* che è posto a fonda-

³ L'analisi svolta nel presente lavoro è circoscritta ai compensi corrisposti al *personale* nella forma di assegnazione di *opzioni* (nel seguito, "piani di stock option" o "equity compensation"), a prescindere dalle altre share-based payments transactions disciplinate dall'Ifrs 2 (piani di stock grant, piani cash-settled, piani destinati a fornitori di beni, ecc.).

⁴ L'esposizione è sviluppata in ipotesi di imputazione a conto economico del costo delle stock option, a prescindere dai casi in cui il costo deve essere capitalizzato; ad esempio, nel caso di un piano di stock option destinato anche al personale che svolge attività industriale, potrebbe risultare corretto capitalizzare una quota del costo ai fini del calcolo del valore delle giacenze di magazzino.

mento di ciascuna impostazione⁵, ii) oppure, in assenza di una razionale spiegazione a livello di paradigma contabile, uno dei due approcci, giocoforza, non può essere condiviso.

Stanti le alternative delineate, il presente contributo è volto ad accertare se il paradigma contabile “nazionale” è in grado di “giustificare” la *mancata iscrizione* del costo delle stock option nei prospetti quantitativi di bilancio (paragrafo 3). In assenza di tale fondamento, il ragionamento sarà diretto ad accertare quale delle due impostazioni richiamate non può essere condivisa, con tutte le conseguenze di carattere operativo che possono discendere dal giudizio espresso (paragrafo 4).

2. L'impostazione “nazionale” e “internazionale”: una sintesi delle differenze di trattamento contabile. – L'analisi delle differenze di trattamento contabile riservate ai piani di stock option nelle impostazioni considerate rende opportuno, in via preliminare, identificare i due *momenti logici* che *sempre* caratterizzano i piani in argomento.

1. Un primo momento logico trova concretezza nell'assegnazione al personale del diritto incorporato nelle opzioni quale componente della remunerazione variabile corrisposta; tale remunerazione, a sua volta, si correla ai servizi che i prestatori di lavoro hanno fornito o forniranno nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con l'impresa. Si tratta del momento logico dell'assegnazione del diritto ai lavoratori a fronte della prestazione resa o, più brevemente, del *momento di assegnazione del diritto*.

⁵ Per paradigma contabile si intende, ai nostri fini, il diverso *sistema di obiettivi e di principi* che, nelle due impostazioni, condiziona l'*identificazione* dei componenti di reddito che devono concorrere o meno alla formazione del risultato di esercizio.

2. Il secondo momento logico trova concretezza o nell'aumento di capitale volto a rendere disponibili al personale assegnatario azioni di nuova emissione o nella cessione di azioni preventivamente acquistate a titolo di azioni proprie; a fronte di tali operazioni, peraltro, i prestatori di lavoro devono versare il corrispettivo pattuito nel regolamento di piano. Si tratta del momento logico del perfezionamento tecnico, sul piano giuridico-contabile, della operazione finalizzata a corrispondere la remunerazione o, più brevemente, del *momento di perfezionamento tecnico*.

I momenti identificati consentono di mettere a fuoco, con riguardo al trattamento contabile dei piani di stock option destinati al personale, i caratteri fondamentali che connotano le due impostazioni indagate.

1) Primo momento logico: assegnazione del diritto

L'impostazione "nazionale" non comporta *mai* l'imputazione di un costo a conto economico e, più in generale, non determina alcuna sostanziale movimentazione nel sistema dei valori d'azienda. La circostanza evidenziata, di fatto, attesta come l'impostazione "nazionale" sottenda la *negazione dell'esistenza di una remunerazione corrisposta "in natura"* e, quindi, la negazione dell'esistenza di una prestazione associata all'impiego del fattore produttivo lavoro. In altri termini, l'approccio in esame si fonda sul presupposto che il personale non ceda alcuna "utilità aggiuntiva", suscettibile di remunerazione, alla produzione allestita nell'esercizio, così alimentando la convinzione che le opzioni assegnate configurino una sorta di "liberalità" che non grava sull'impresa. Di conseguenza, le convinzioni implicitamente sottese all'impostazione "nazionale"

comportano la conseguenza che il reddito di esercizio e il capitale di funzionamento non risultano modificati dalla fattispecie in esame.

Per contro, l'impostazione "internazionale" comporta *sempre*, all'atto dell'assegnazione del diritto, l'imputazione di un costo a conto economico da ripartire lungo gli esercizi interessati dal periodo di maturazione⁶. L'approccio in esame si fonda sul presupposto che il personale fornisca una prestazione che, in quanto tale, deve essere remunerata dall'impresa, e la remunerazione corrisposta, seppur erogata "in natura", non può che configurare un costo originato dall'impiego del fattore produttivo lavoro. In corrispondenza del primo momento, peraltro, la remunerazione corrisposta è ancora soggetta a vincoli che, in prospettiva futura, ne possono condizionare l'*an* e il *quantum*. Il costo imputato a conto economico in base all'impostazione "internazionale", poi, trova sempre "compensazione" in un corrispondente incremento di patrimonio netto.

In conclusione, pertanto, l'impostazione "nazionale" e quella "internazionale" divergono in ragione della misura del *reddito di esercizio* che, ai sensi dell'Ifrs 2, risulta inferiore giacché decurtato del costo di esercizio per prestazioni lavorative imputato a conto economico; diversamente, la misura del *patrimonio netto* comprensivo del reddito di esercizio risulta allineata.

2) Secondo momento logico: perfezionamento tecnico

L'*aumento di capitale*, sia esso a titolo gratuito o a pagamento, comporta *effetti analoghi* nelle impostazioni analizzate.

⁶ L'esposizione prescinde da alcuni "casi limite" (ad esempio, un fair value delle opzioni di importo nullo) che, pur non alterando la logica del ragionamento, richiederebbero, ciascuno, specifiche precisazioni.

La *cessione delle azioni proprie*, invece, comporta *effetti diversi* nelle impostazioni analizzate, ma ciò esclusivamente in ragione del differente trattamento contabile riservato a tali azioni⁷, atteso che la logica di interpretazione dell'operazione di perfezionamento è analoga. In particolare, si consideri quanto segue.

- L'impostazione "nazionale" comporta la rilevazione di un componente di reddito a fronte, ove esistenti, di valori differenziali (utili o perdite) generati dalla cessione delle azioni proprie⁸.
- Diversamente, l'impostazione "internazionale" non comporta, *in nessun caso*, la rilevazione di un *componente di reddito* a fronte dei suddetti valori differenziali. Essi, infatti, comportano una *variazione di patrimonio netto* per un importo che è funzione del prezzo di acquisto concordato: il patrimonio netto non varia nel caso limite di cessione delle azioni a titolo gratuito – in cui la perdita compensa il valore di carico delle azioni stornate che erano classificate a riduzione del netto – oppure aumenta in modo progressivo al crescere del corrispettivo incassato per la cessione.

⁷ Le operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie sono concepite dallo Iasb alla stregua di rimborsi e di reintegri di capitale e, in quanto tali, interessano esclusivamente il patrimonio netto.

⁸ L'esposizione fa riferimento all'approccio sancito dai principi contabili nazionali emanati dal CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E COLLEGIO DEI RAGIONIERI, *Principi contabili*, doc. n. 20 *Titoli e partecipazioni*, cap. III *Azioni proprie*. Si sottolinea tuttavia che la Consob, con Comunicazione n. DEM/2053725 del 30 luglio 2002, ha espresso parere favorevole alla soluzione contabile prospettata da un'impresa bancaria quotata che richiedeva di poter assegnare ai dipendenti azioni proprie a titolo gratuito senza tuttavia far transitare da conto economico l'onere associato alla suddetta assegnazione. In altri termini, la Consob ha autorizzato l'impresa in questione a "circoscrivere" gli effetti dell'operazione al solo patrimonio netto, stornando il valore delle azioni proprie a fronte della eliminazione della riserva azioni proprie costituita all'atto dell'acquisto.

- Pertanto, i *corrispettivi incassati* a seguito dell'assegnazione delle azioni proprie: *i*) nell'impostazione "nazionale" condizionano la misura dei componenti che concorrono alla formazione del reddito⁹; *ii*) nell'impostazione "internazionale" condizionano la misura delle variazioni di netto generate dalla cessione delle azioni.

Dalle proposizioni esposte con riguardo ad entrambi i momenti logici considerati discendono le seguenti *conclusioni*¹⁰:

- l'impostazione "nazionale" e l'impostazione "internazionale", di fatto, *divergono* in relazione al *primo momento* sopra commentato, quello della corresponsione della remunerazione, risultando invece *allineate* con riguardo al *secondo momento*, quello del perfezionamento tecnico¹¹;
- tuttavia, il fatto che nell'impostazione "internazionale" il costo delle remunerazioni corrisposte sia rilevato a fronte di un incremento di patrimonio netto porta a circoscrivere la

⁹ Si segnala che potrebbe anche verificarsi il seguente paradosso: l'impostazione "internazionale" potrebbe portare alla ricognizione di un componente *negativo* di reddito (a fronte delle prestazioni lavorative rese) in una situazione in cui l'impostazione "nazionale", a parità di condizioni, porterebbe alla ricognizione di un componente *positivo* di reddito (a fronte della cessione delle azioni proprie ad un valore superiore a quello di carico).

¹⁰ L'analisi è sviluppata a prescindere dai riflessi indotti sul piano contabile dal profilo previdenziale e dal profilo fiscale della problematica in esame. In relazione al *profilo previdenziale*, la rilevazione del costo delle prestazioni rese dal personale comporta la necessità di imputare al medesimo esercizio gravato dal suddetto costo, per competenza, anche l'onere per contributi a carico dell'azienda. Peraltro, la presa in carico degli oneri previdenziali non è una prerogativa dell'impostazione "internazionale" giacché essi devono essere rilevati, ove ne esistano i presupposti, anche nell'ambito dell'impostazione oggi vigente. In relazione al *profilo fiscale*, la rilevazione ai sensi dell'Ifrs 2 del costo originato dai piani di stock option può determinare, a seconda della normativa tributaria di riferimento, la necessità di far concorrere alla formazione del reddito, per competenza, le imposte anticipate.

¹¹ Ciò, peraltro, a prescindere dal diverso "percorso" riservato alle azioni proprie.

divergenza di cui al punto precedente al solo *reddito di esercizio*, risultando invece *allineato*, nelle due impostazioni, il *patrimonio netto* comprensivo del reddito di esercizio¹².

3. L'iscrizione in bilancio del costo delle stock option. –

Sul fondamento delle differenze sintetizzate nel precedente paragrafo è ora possibile sviluppare le riflessioni volte ad apprezzare la correttezza dell'iscrizione in bilancio del costo delle stock option.

3.1. I termini del dibattito. – Sul tema della rilevazione del costo delle stock option si sono venuti a creare due fronti contrapposti: coloro che si schierano a favore dell'obbligo di procedere alla suddetta rilevazione e coloro che, avversi ai primi, pro-

¹² Dalle conclusioni esposte discendono, con riguardo alle novità introdotte dall'impostazione "internazionale", alcuni effetti di non poco conto.

Con riguardo al *patrimonio netto*, l'adozione dell'approccio IFRS 2 comporta la conseguenza che non risultano influenzati, a parità di altre condizioni: a) né l'entità del "capitale" assunta a riferimento dalle disposizioni del codice civile (art. 2446 - Riduzione del capitale per perdite; art. 2447 - Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale; art. 2467 - Finanziamenti dei soci; ecc.); b) né i *ratio* di bilancio costruiti sulla base del capitale proprio (rapporto di indebitamento, indice di copertura, ecc.); c) né altri eventuali indicatori che, in qualche modo, si rifanno all'equity (il rapporto "Price/Book value" impiegato nell'applicazione del metodo dei multipli di società comparabili; i *covenant* previsti all'atto della stipula di contratti di finanziamento che sono costruiti tenendo conto dell'entità del patrimonio netto dell'impresa cui sono concesse le linee di credito; ecc.).

Con riguardo al *reddito di esercizio*, l'applicazione dell'IFRS 2 comporta effetti di rilievo con riguardo a ciascuna delle categorie sopra considerate *sub a), b) e c)*. In particolare: si riduce l'utile di esercizio sottoposto alla volontà assembleare ai fini della delibera di distribuzione dei dividendi, ai sensi dell'art. 2433 c.c. (Distribuzione degli utili ai soci); si riduce la misura degli indici di bilancio – Roi, Ros, Roe, ecc. – e dei valori determinabili muovendo dai dati di bilancio – Ebit, Ebitda, Eva, ecc. – di norma impiegati ai fini dell'apprezzamento delle performance d'impresa; si riduce la grandezza del denominatore dei rapporti impiegati in sede di applicazione del metodo dei multipli di società comparabili – EV/Ebit, EV/Ebitda, P/E; ecc.

pendono per prescindere da tale obbligo¹³. Le posizioni sostenute da tale secondo “schieramento” sono sostanzialmente riconducibili a quattro tesi¹⁴:

1. le stock option non rappresentano un “costo reale”;
2. il costo delle stock option non può essere stimato attendibilmente;
3. le informazioni relative al costo delle stock option sono già adeguatamente divulgate nelle note al bilancio;
4. la rilevazione del costo delle stock option può compromettere il successo dei business in fase di primo sviluppo.

Il seguito dell’esposizione sarà circoscritto all’approfondimento della questione più rilevante, sopra indicata *sub* 1¹⁵.

¹³ L’analisi fa riferimento al dibattito sviluppatosi nel *contesto statunitense*, stante l’assenza di un analogo dibattito sviluppatosi in Italia. I piani di incentivazione equity-based sono oggi disciplinati negli Stati Uniti dalle prescrizioni dello Sfas 123 (si veda in S. CORBELLA, *op. cit.*, cap. 2 nota 15, l’indicazione analitica dei documenti emanati nel contesto statunitense). Lo Sfas 123, in buona sostanza, concede alle imprese la possibilità di scegliere tra l’iscrizione del costo delle equity compensation (opzione “*recognition*”) oppure l’indicazione del medesimo costo nelle note al bilancio (opzione “*footnote disclosure*”); tale seconda opzione, in particolare, deve trovare applicazione sulla base delle prescrizioni contenute in un documento, l’Apb 25, di precedente emanazione. Con riguardo all’analisi dei principi Usa si rinvia, per Tutti, a S. CATUOGNO, *L’esperienza contabile internazionale sulle stock-options come strumento di retribuzione degli alti dirigenti*, Cedam, Padova, 1998, dal cap. 2 al cap. 7, e a C. MEO, *I piani di stock option: aspetti gestionali, valutativi e contabili*, Cedam, Padova, 2000, p. 92 ss.

¹⁴ L’esposizione si fonda sul contenuto di un articolo che fa pregevole sintesi delle differenti posizioni sostenute nel dibattito in corso nel contesto statunitense: Z. BODIE, R.S. KAPLAN, R.C. MERTON, “For the Last Time: Stock Options are an Expense”, *Harvard Business Review*, march 2003. Per una differente opinione si veda W.A. SAHLMAN, “Expensing Options Solves Nothing”, *Harvard Business Review*, December 2002. Con riguardo alla quarta tesi indicata, inoltre, si veda R. WATERS, “Will a proposal to change how stock options are recorded pull the plug on the technology industry’s profits?”, *Financial Times*, 22 giugno 2004.

¹⁵ In relazione al punto 2., ci sia consentito rinviare a S. CORBELLA, *op. cit.*, par. 3.2.3. In estrema sintesi: coloro che si oppongono alla rilevazione del costo degli equity plan sostengono che i modelli di pricing in uso nella prassi non sono in grado di catturare il valore degli strumenti finanziari assegnati al personale poiché tali strumenti presentano profili di specificità difficilmente traducibili in termini quantitativi. Le repliche a tale tesi si svilup-

In estrema sintesi, coloro che si oppongono alla ricognizione in bilancio delle remunerazioni corrisposte mediante assegnazione di stock option sostengono che esse non sono economicamente significative poiché non comportano alcun flusso in uscita di risorse monetarie. Le repliche a tale tesi si sostanziano nel fatto che la presenza di una variazione monetaria è una condizione sufficiente ma non necessaria ai fini della effettuazione di una rilevazione contabile. A conferma, si consideri il caso della stipula di un contratto di leasing finanziario: l'operazione, pur non comportando nell'immediato alcuna variazione monetaria, dà comunque luogo, nel contesto statunitense e internazionale, a corrispondenti rilevazioni contabili.

Sulla base dei termini del problema testé richiamati è ora possibile entrare nel merito della questione, sviluppando il ragionamento per *approssimazioni successive*. L'obiettivo, lo si ricorda, è quello esposto in premessa:

- accertare se il paradigma contabile “nazionale” è in grado di fornire razionale spiegazione alla mancata ricognizione in bilancio, in base alla prassi vigente nel nostro paese, del costo delle stock option;
- in subordine, venendo meno tale spiegazione, accertare se le novità introdotte dall'Ifrs 2 compromettono la correttezza della rappresentazione di bilancio o se, viceversa, è la

pano lungo due direttrici: da un lato, si sostiene la validità dei modelli di pricing che, a partire dai lavori di Black-Scholes pubblicati a inizio anni settanta, hanno raggiunto livelli di sofisticazione sempre più elevati; dall'altro lato, si fa notare che è vero che il costo misurato sulla base dell'applicazione dei suddetti modelli non è un valore oggettivo, ma è altrettanto vero che incertezza e indeterminazione caratterizzano innumerevoli altre classi di valori di bilancio, la cui rilevazione, peraltro, non è in alcun modo messa in discussione.

In relazione ai punti 3. e 4., invece, ci si limita a segnalare che essi affondano le radici, *ab origine*, in argomentazioni estremamente deboli.

correttezza dell'approccio oggi invalso a livello nazionale che è inficiata dall'assenza di regolamentazione in materia.

3.2. *Una interpretazione di prima approssimazione.* – L'analisi relativa alla correttezza della rilevazione del costo delle stock option non può giovare, con riguardo all'impostazione "nazionale", di indicazioni di carattere "prescrittivo", stante l'assenza di qualsivoglia disposizione legislativa o raccomandazione contabile preposta a regolamentare la questione.

Ciò considerato, è scelta obbligata quella di muovere dall'analisi delle posizioni della dottrina aziendale italiana e, in particolare, da una convinzione in essa radicata¹⁶: concorrono alla formazione del reddito di esercizio esclusivamente le «spese che corrispondono a costi»¹⁷, dovendosi invece escludere dal processo di calcolo del reddito quei costi che non sono associati a corrispondenti uscite numerarie quali, ad esempio, gli oneri figurativi sul capitale proprio.

In altri termini, la dottrina italiana distingue tra "costi del calcolo contabile" o, più brevemente, "costi contabili" – strumentali agli svolgimenti della contabilità generale e alla redazione del bilancio di esercizio – e "costi del calcolo economico" (*lato sensu*) – strumentali agli svolgimenti di contabilità industriale e al processo decisionale operativo –, là dove i primi rappresentano componenti di reddito derivati da una variazione numeraria (la spesa) mentre i secondi esprimono il consumo di fat-

¹⁶ L'esposizione prescinde dall'analisi della posizione "patrimonialista" sostenuta da U. De Dominicis e dagli altri studiosi italiani che si rifanno al suo pensiero. Sul tema ci sia concesso rinviare a S. CORBELLA, *op. cit.*, pp. 200-202 e 218.

¹⁷ A. TESSITORE, *I costi nelle aziende di produzione*, in E. ARDEMANI (a cura di), *Manuale di Amministrazione aziendale*, Isedi, Milano, 1977, p. 3-2.

tori a scopo produttivo¹⁸. Pertanto, è la corrispondenza tra “spesa” e “costo” che porta a configurare e qualificare quest’ultimo, ai fini del calcolo contabile, come componente negativo del reddito di esercizio. Siffatta corrispondenza ha portato la dottrina italiana a restringere alla nozione di “costo monetario di acquisto” la figura di costo accolta tra i componenti negativi di reddito¹⁹.

In conclusione, quindi, la disamina proposta sancisce la “necessità” di una *spesa* ai fini della identificazione di un costo che deve concorrere, in qualità di componente negativo, alla formazione del reddito di esercizio. La conclusione, di *prima approssimazione*, porta con sé una conseguenza di rilievo: il costo delle stock option non sembra poter trovare accoglimento tra i componenti negativi del reddito di esercizio alla stregua degli altri costi originati dall’acquisizione di fattori produttivi, atteso che esso non è associato ad alcuna variazione del patrimonio numerario d’impresa²⁰. In altri termini ciò che sfugge, in assenza di una spesa, è il “*titolo*” in base al quale il costo delle stock option debba essere rilevato in contabilità e rappresentato in bilancio.

¹⁸ In tal senso, A. SPRANZI, *Calcolo dei costi e decisioni aziendali*, Etas, Milano, 1972, p. 19 ss.

¹⁹ Peraltro, si ricorda che l’approvvigionamento dei fattori produttivi e il loro impiego non sono processi paralleli; pertanto il conto economico, che accoglie tra i componenti negativi di reddito i costi di acquisto dei fattori produttivi, deve comunque dar conto, mediante imputazione di costi sospesi, dei fattori non impiegati a disposizione dell’impresa.

²⁰ L’affermazione è allineata alla tesi di coloro che nel contesto statunitense, in modo ben più sbrigativo, sostengono che i piani equity-based non comportano alcun “costo reale” poiché ad essi non è associato alcun flusso di “cash” in uscita.

Ad una conclusione allineata a quella ora esposta è poi possibile pervenire sul fondamento delle regole che “dettano” il funzionamento dei conti nell’ambito del “sistema del reddito”:

- le variazioni numerarie sono accolte nella *serie di conti originante* e sono preposte a misurare i valori che, nella *serie di conti derivata*, esprimono le cause economiche immediate della dinamica monetaria o creditizia intervenuta;
- a loro volta, i *valori derivati* si distinguono in: i) valori economico–reddituale – accolti nei *conti di reddito* – che sorgono per effetto della gestione e che esprimono variazioni *dirette* negative (costi) e positive (ricavi) del reddito di esercizio; ii) valori economico–patrimoniali – accolti nei *conti di capitale* – che producono effetti *diretti* sulla misura del patrimonio netto, interessando solo indirettamente il reddito di esercizio²¹.

Orbene, quanto esposto fa emergere come la rilevazione del costo delle equity compensation, effettuata nel rispetto delle prescrizioni dell’Ifrs 2, possa portare ad una particolare modalità di funzionamento delle serie di conti che danno contenuto al sistema scritturale in esame. Nel caso di specie, infatti, la *serie originante*, accesa ai valori numerari, non accoglierebbe alcuna rilevazione, venendo meno qualsivoglia modificazione della quantità–fondo le cui variazioni “attivano” la registrazione contabile. Diversamente, i valori oggetto di registrazione confluirebbero entrambi nella sola *serie derivata* accesa ai valori economici: il costo delle equity compensation confluirebbe nella “sotto–partizione” della serie derivata accesa ai *conti di reddito*, al fine

²¹ L’esposizione focalizza l’attenzione sulle rilevazioni effettuate in corso di esercizio. Nondimeno, per completezza, si ricorda che l’esigenza di procedere alla misurazione del reddito di esercizio determina la conseguenza di interrompere il fluire della gestione, così originando, a fine esercizio, *operazioni e processi in corso di svolgimento*.

di cogliere la variazione generata su tale grandezza per effetto della gestione (nello specifico, la prestazione del servizio lavorativo); l'incremento di patrimonio netto, invece, confluirebbe nella "sotto-partizione" della serie derivata accesa ai *conti di capitale*, al fine di cogliere la variazione direttamente generata su tale grandezza per effetto dell'assegnazione di strumenti finanziari rappresentativi di patrimonio netto. In altri termini, la rilevazione del costo delle equity compensation *si esaurirebbe nelle due sotto-partizioni della serie derivata*, aventi funzionamento tra loro antitetico, senza movimentare in alcun modo la serie numeraria e senza dar vita, quindi, ad alcuna variazione originante.

Il tutto, poi, genera ulteriore complessità se, accanto al momento della rilevazione del costo delle stock option, si considera anche il momento del perfezionamento tecnico dell'operazione, che si concretizza nella emissione di nuove azioni o nella cessione di azioni proprie. In tali circostanze, infatti, gli effetti della rilevazione sopra commentata, limitata ai conti accesi alle variazioni di reddito e di capitale, vanno ad *intreciarsi* con ulteriori effetti che "toccano" variamente, sulla base di possibili *abbinamenti alternativi*, i vari conti che danno contenuto al sistema scritturale:

- i conti numerari e i conti di capitale (si pensi alla emissione di nuove azioni a pagamento);
- i soli conti di capitale (si pensi alla emissione di nuove azioni a titolo gratuito);
- i conti numerari e i conti di reddito (si pensi alla cessione di azioni proprie a fronte di un corrispettivo maggiore del relativo valore contabile).

In sintesi, entrambe le conclusioni esposte – l’assenza di una spesa che costituisca “titolo” alla rilevazione del componente di reddito e le particolari modalità di funzionamento del sistema dei conti – evidenziano come l’iscrizione del costo delle stock option potrebbe andare a configurare, sempre *in prima approssimazione*, un elemento di *incoerenza* nell’ambito dell’impianto teorico assunto a prevalente riferimento nel nostro paese. Tale incoerenza, a sua volta, potrebbe portare ad affermare che il trattamento contabile invalso nell’impostazione “nazionale”, che non prevede la rilevazione del costo delle stock option, si differenzia rispetto a quello prescritto dall’Ifrs 2 proprio in ragione dei principi che informano il paradigma concettuale dominante.

Tuttavia, il seguito dell’analisi porterà ad una rivisitazione delle conclusioni esposte in prima approssimazione, andando a dimostrare la coerenza del costo delle stock option rispetto al framework teorico di riferimento, e ciò a seguito della identificazione di un “titolo” in grado di giustificare pienamente l’iscrizione in conto economico.

3.3. La tesi sostenuta: la correttezza dell’iscrizione in bilancio del costo delle stock option. – Con riguardo al profilo contabile dei piani di stock option, è opportuno ricordare che i punti fermi sanciti dalle disposizioni dell’Ifrs 2 sono i seguenti:

- le stock option non comportano alcuna variazione numeraria; anzi, in una prospettiva più ampia, non originano alcuna passività;
- le stock option comportano l’assegnazione di strumenti finanziari rappresentativi di patrimonio netto; di conseguen-

za, il patrimonio netto aumenta a fronte della emissione degli strumenti finanziari assegnati;

- le stock option assegnate sono “dotate di valore”; di conseguenza l’impresa, assegnando opzioni, corrisponde ai lavoratori una remunerazione;
- tale remunerazione sottende un costo che si correla alle prestazioni lavorative già rese o, eventualmente, in presenza di un periodo di maturazione, ancora da rendere.

L’esame in sequenza dei punti esposti – costanza delle passività, incremento del netto, presenza di un fattore produttivo e del relativo costo – agevola la messa a fuoco della chiave interpretativa qui accolta: l’iscrizione in conto economico del costo delle stock option trova fondamento in una operazione di *apporto di un fattore produttivo a veloce ciclo di utilizzo – la prestazione lavorativa – avente come corrispettivo non monetario l’assegnazione di strumenti finanziari rappresentativi di capitale netto*²². Da tale chiave di interpretazione discende che, *sotto il profilo contabile*, l’impiego del fattore produttivo apportato genera un costo di esercizio che ha come contropartita parti ideali del netto diverse dal capitale sociale²³. Nel seguito si commenta brevemente l’affermazione.

²² La qualificazione di “corrispettivo non monetario” in presenza di operazioni di apporto è desunta da V. CODA, *I costi di produzione*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 356.

²³ La tesi esposta sembra essere accolta, seppur in modo più sfumato e sulla base di un approccio “patrimonialista”, anche da M. Bertoni in una pubblicazione che, antecedente alla emanazione dell’Ifrs 2, fa prevalente riferimento ai principi contabili statunitensi (M. BERTONI, *I piani di stock option nella contabilità e nel bilancio delle imprese*, Giuffrè, Milano, 2002, p. XI e p. 121 ss.). La “logica dell’apporto”, inoltre, è coerente con l’approccio accolto nelle *Basis for Conclusions* dell’Ifrs 2 (BC40–BC44) nonché con la terminologia impiegata nel principio contabile statunitense Sfas 123 che, al riguardo, richiama il concetto di *paid-in capital*.

- La *costanza delle passività e l'incremento del netto* sono circostanze pienamente coerenti con la logica generale delle operazioni di apporto.
- Di norma, le operazioni di apporto comportano l'acquisizione alla disponibilità dell'impresa di fattori produttivi a lento ciclo di utilizzo. Peraltro, oggetto dell'apporto possono anche essere, come nel caso in esame, *fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo*, che «si sacrificano integralmente nel singolo atto produttivo cui sono chiamati a partecipare»²⁴.
- Il costo delle prestazioni apportate ha come contropartita parti ideali di capitale netto – *e non il capitale sociale* – poiché la rilevazione contabile è effettuata all'atto dell'assegnazione ai lavoratori del diritto a fronte delle prestazioni rese, in corrispondenza del primo momento logico in precedenza identificato; in tale circostanza, infatti, trovano manifestazione l'apporto di servizi lavorativi e la conseguente attribuzione del corrispettivo non monetario. Per converso, solo all'atto del perfezionamento tecnico della remunerazione erogata, ha seguito l'assegnazione dei *titoli azionari* che, a tutti gli effetti, consente di attribuire ai prestatori di lavoro lo *status* di soci, con i correlati diritti economici e sociali. In particolare, nel momento del perfezionamento dell'operazione con l'assegnazione dei titoli azionari, l'ulteriore apporto effettuato dai destinatari del piano a fronte dell'aumento di capitale sociale o della cessione di azioni proprie²⁵ è corrisposto in forma monetaria e, quindi,

²⁴ D. AMODEO, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1970, p. 75.

²⁵ L'affermazione implicitamente accoglie l'impostazione del "sistema Iasb" che interpreta le operazioni di cessione di azioni proprie alla stregua di un reintegro di capitale netto.

assume natura diversa rispetto a quello effettuato sotto forma di servizi lavorativi.

L'interpretazione fornita appare in tutto e per tutto coerente con l'impianto teorico del sistema del reddito che costituisce il fondamento della prassi invalsa nel nostro paese e che è assunto a riferimento ai fini della presente esposizione. Ciò è vero:

- a) sia in termini generali, atteso che le operazioni di apporto "in natura" sono ampiamente diffuse, senza che sia mai stata sollevata l'ipotesi di sottrarre all'iscrizione di bilancio il costo originato dalla condizione produttiva conferita (di norma, gli ammortamenti relativi ai beni ad utilizzo pluriennale; nel caso in esame, le prestazioni di lavoro);
- b) sia alla luce delle posizioni sostenute dagli esponenti della *dottrina aziendale* che, in coerenza con il paradigma contabile del sistema del reddito, hanno attribuito piena legittimità alle operazioni di apporto "in natura"²⁶.

Conclusioni analoghe, poi, possono essere espresse con riguardo al *profilo civilistico* della questione, profilo che, peraltro,

²⁶ Alcuni Autori identificano esplicitamente le *operazioni di scambio in natura* accanto alle altre tipiche classi di operazioni d'azienda. Le operazioni di scambio in natura configurano le cosiddette *permutazioni economiche* «ossia variazioni economiche di segno opposto ma di uguale ammontare ... espresse monetariamente»; chiaramente, rientrano in tale classe gli «apporti di capitale proprio in natura, laddove ad una variazione economica positiva per apporti di capitale corrisponde una variazione economica negativa per costi di apporto». Tali apporti, pertanto, trovano piena domiciliazione nel sistema scritturale, di chiara impronta reddituale, commentato dagli Autori citati; Essi, infatti, prevedono espressamente la possibilità che le rilevazioni correlate al tipo di operazione in esame *si esauriscano* nella sola serie di conti derivata (L. MARCHI, S. MARASCA, *L'oggetto della rilevazione sistematica: il sistema delle operazioni*, in L. MARCHI (a cura di), *Introduzione alla contabilità d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 52-53). L'impostazione è condivisa da P.E. CASSANDRO, *Le rilevazioni aziendali*, Cacucci, Bari, p. 302.

non costituisce oggetto specifico d'indagine del presente articolo²⁷. In questa sede ci si limita a sottolineare come non sembrano sussistere particolari impedimenti ad interpretare le stock option alla stregua di un apporto di servizi lavorativi, rilevandone il costo nel rispetto delle prescrizioni dell'Ifrs 2. Infatti:

- il comma 6 del riformato art. 2346 c.c. sancisce esplicitamente la possibilità che «la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti»; inoltre, il comma 2 del riformato art. 2389 c.c. sancisce che i compensi spettanti agli amministratori «possono essere costituiti in tutto o in parte ... dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione»; ad evidenza, i passi citati legittimano il ricorso alla emissione di strumenti finanziari, tipicamente *opzioni*, anche a fronte di apporto di *opera o servizi*;
- l'impresa, a fronte delle prestazioni lavorative apportate, *non emette nuove azioni e, quindi, non procede all'aumento del capitale sociale*; le nuove azioni sono eventualmente emesse solo a fronte di un apporto di risorse finanziarie o, nel caso di un aumento di capitale a titolo

²⁷ Con riguardo al profilo civilistico, non giova andare oltre le sintetiche riflessioni esposte nel testo; l'auspicio è che autorevoli giuristi ritengano opportuno esprimersi in merito alla possibilità di “conciliare” le prescrizioni dell'Ifrs 2 e le disposizioni del riformato codice civile. In effetti, numerosi contributi di carattere giuridico affrontano il tema dei piani di stock option ma, di norma, non prendono posizione in merito al profilo del trattamento contabile. Per Tutti, si veda S. POLI, *I meccanismi societari di attuazione dei piani di Stock Option e Stock Grant*, in M. REGALLI (a cura di), *Stock option e incentivazione del management*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003.

gratuito, solo a fronte del “passaggio” di utili a capitale, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2349 c.c.;

- l’incremento di patrimonio netto indotto dalla rilevazione del costo delle stock option è sempre *pienamente compensato*, in assenza di sospensione del suddetto costo, da una corrispondente riduzione del reddito di esercizio, così assicurando la costanza del patrimonio netto finale comprensivo del reddito di esercizio;
- da ultimo, tuttavia, è doveroso sottolineare come, rispetto ai principi Iasb, permanga la diversità di trattamento contabile riservata da parte del vigente sistema codicistico alle operazioni su azioni proprie.

4. Conclusioni. – Sul fondamento dell’interpretazione accolta, chi scrive ritiene che la differenza di trattamento contabile che, in tema di piani di stock option, distingue l’impostazione “nazionale” rispetto a quella “internazionale” non possa essere spiegata in termini di diverso paradigma contabile assunto a riferimento, stante il fatto che l’impianto teorico dominante nel nostro paese non sembra porre alcun impedimento, sul piano concettuale, alla rilevazione del costo delle stock option. Anzi, a ben vedere, il trattamento invalso a livello “nazionale”, che prescinde dalla rilevazione del suddetto costo, sembra configurare un *approccio parziale* giacché trascura l’operazione di apporto e di impiego di servizi lavorativi, limitandosi a prendere atto, sul piano contabile, delle sole operazioni di aumento di capitale e di cessione di azioni proprie. In altri termini, l’impostazione “nazionale” *rompe l’unitarietà del ciclo di scambio* ordinato a corrispondere al personale l’incentivazione, considerandone solo una porzione - quella (monetaria) del perfezionamento tecnico -, a

scapito di quella (non monetaria) della prestazione del servizio lavorativo e della correlata attribuzione delle opzioni.

Con riguardo al recente *passato*, la prassi di omettere la rilevazione del costo delle stock option poteva anche trovare una *ragionevole giustificazione* in molteplici circostanze: la limitata diffusione, presso le imprese del nostro paese, dei piani di equity compensation; le lacune normative che in materia hanno connotato, perlomeno fino alla recente riforma, la disciplina codicistica nazionale; il vuoto di regolamentazione causato dalla mancanza di una presa di posizione ufficiale da parte dell'organismo preposto alla statuizione di corretti principi contabili; l'incertezza dominante sul tema anche nel contesto internazionale e, in particolare, nel contesto statunitense; il sostanziale disinteresse manifestato da parte della dottrina ragionieristica italiana, fatte salve alcune pregevoli eccezioni²⁸.

Guardando al *futuro*, invece, le suddette ragionevoli giustificazioni sembrano venire meno, atteso che la “forza frenante” delle circostanze ora elencate appare essersi sensibilmente attenuata. Di conseguenza, si ritiene che il “sistema contabile nazionale” (*lato sensu*, attori inclusi) dovrebbe muoversi verso la progressiva diffusione di un approccio allineato a quello prescritto dall'Ifrs 2²⁹. Ciò in quanto l'iscrizione in conto economico del

²⁸ Si allude, tra gli Altri, ai contributi di M. Bertoni, S. Catuogno, C. Meo citati in precedenza.

²⁹ Si noti come l'impostazione “nazionale” oggi vigente non sia destinata a diventare obsoleta a seguito dell'entrata in vigore dell'Ifrs 2. È infatti noto che nel nostro paese si sta andando a delineare la prospettiva di dar vita ad un «sistema di regole duale» (A. TESSITORE, “Il bilancio di esercizio verso un sistema duale”, Relazione presentata al XVII Convegno regionale di studio *Il diritto societario riformato*, Fondazione bresciana per gli studi economico-giuridici, Brescia, 21 novembre 2003), caratterizzato dal fatto che talune imprese continueranno ad applicare l'impostazione qui definita “nazionale”, che affonda le radici nelle disposizioni del codice civile, mentre altre imprese provvederanno a redigere i loro bilanci sulla base dei principi contabili internazionali fatti propri dall'Unione Europea.

costo delle stock option non solo non sembra inficiare il rispetto dei principi generali di redazione del bilancio di cui all'art. 2423-bis c.c., con particolare riferimento alla competenza e alla prudenza, ma addirittura, una volta condivisa la logica dell'apporto sopra richiamata, sembra consentirne la piena esaltazione.

In effetti, la rilevazione del costo delle stock option permette di correlare il costo dei servizi lavorativi apportati da parte del personale assegnatario degli strumenti finanziari alle utilità di cui la combinazione produttiva può godere in ragione delle prestazioni fornite; diversamente, il conto economico si limiterebbe ad accogliere, tra i componenti positivi di reddito, i benefici associati al fattore produttivo impiegato, senza invece evidenziare, tra i componenti negativi di reddito, il costo dei servizi lavorativi prestati.

Inoltre, la rilevazione del costo in argomento porta a determinare con cautela il reddito di esercizio, al fine di garantirne l'attendibilità economica e di salvaguardare l'equilibrio aziendale dall'incertezza futura; ciò in quanto tra i componenti negativi di reddito risulta iscritto, tra gli altri, anche il costo associato alla remunerazione dei servizi lavorativi apportati da parte dei soggetti destinatari dei piani, costo che invece, in base all'approccio oggi invalso nella prassi, non concorrerebbe alla formazione del reddito di esercizio.

Il pieno rispetto dei principi generali di redazione del bilancio è poi destinato a riflettersi sulla clausola generale preposta al sistema normativo di bilancio: l'assegnazione dei componenti di reddito alla successione degli esercizi in base a competenza e prudenza porta con sé, nel rispetto degli altri principi generali e a prescindere da eventuali casi eccezionali, l'assolvimento della

funzione del bilancio che nella clausola gerarchicamente sovraordinata trova sintetica espressione.

Pertanto, considerando congiuntamente le conclusioni tratte nel lavoro e le puntualizzazioni ora esposte, è ragionevole affermare che ad oggi, ferme restando le questioni ancora aperte³⁰, non sembrano sussistere fondate motivazioni tali da giustificare l'omissione in conto economico del costo delle stock option, e ciò, a giudizio di chi scrive, anche con riguardo ai bilanci di esercizio che non soggiacciono all'obbligo di conformarsi al sistema dei principi internazionali³¹.

³⁰ Si allude alle due questioni in precedenza evidenziate: *i*) il trattamento contabile riservato alle azioni proprie nell'ambito dell'impostazione "nazionale", trattamento non allineato a quello assunto a riferimento dalle prescrizioni dell'Ifrs 2; *ii*) l'esigenza di approfondire il profilo squisitamente giuridico della prospettata possibilità di "conciliare" le prescrizioni dell'Ifrs 2 e le disposizioni di diritto societario del riformato codice civile.

³¹ L'affermazione trova parziale conferma nelle modalità di redazione del bilancio adottate da Eni S.p.A. con riguardo all'esercizio 2003: la società, pur predisponendo il proprio bilancio conformemente all'impostazione "nazionale", ha sostanzialmente rilevato le stock option assegnate al personale in modo conforme alle disposizioni dell'Ifrs 2, iscrivendone il costo a conto economico. Al riguardo, la società di revisione non ha sollevato rilievi.